Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 90

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 1° aprile 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO

La « **Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana** » - parte prima con i relativi supplementi dal n. 1 del corrente anno è disponibile anche su **microfiches.**

	Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	—	—
N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagg.	L. 1.000	1.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	» 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione	» 1.400	1.700
Maggiorazione per diritto di raccomandata	» 1.000	1.300
Invio settimanale		
N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagg. cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	» 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione	» 1.400	1.700
Maggiorazione per diritto di raccomandata	» 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700,** per l'Africa **L. 600,** per le Americhe **L. 2.000,** per l'Asia **L. 1.600,** per l'Oceania **L. 3.400.**

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Telefoni nn. (06) 85082244 - 85082227.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Regione Lombardia

Regione Liguria

Regione Emilia-Romagna

Regione Veneto

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 90 DEL 1° APRILE 1983:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 8/1983. — Prezzi delle specialità medicinali.

(1628)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 marzo 1983, n. 83.

Modificazioni alla legge 30 marzo 1981, n. 113, concernente norme di adeguamento in materia di aggiudicazione delle pubbliche forniture, in attuazione della direttiva della Comunità economica europea n. 80/767 del 22 luglio 1980.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Gli articoli 1, 2, 7, 8 e 16 della legge 30 marzo 1981, n. 113, sono modificati a norma dei successivi commi del presente articolo unico.

All'articolo 1, il primo comma è sostituito dai seguenti:

« Le procedure stabilite dalla presente legge si applicano alle forniture di beni, compresi i necessari lavori di installazione, il cui valore di stima, con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto, sia uguale o superiore alle 200.000 unità di conto europee, da aggiudicarsi:

1) dalle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, con esclusione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, limitatamente ai servizi delle telecomunicazioni, della Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Amministrazione dei monopoli di Stato;

2) dalle province, dai comuni e dai loro consorzi, dalle comunità montane e da tutti gli altri enti pubblici.

Per le amministrazioni di cui al n. 1) del comma precedente il limite di valore indicato nel medesimo comma è ridotto a 140.000 unità di conto europee limitatamente ai soli contratti di acquisto, nonché alle forniture dei prodotti elencati nell'allegato alla presente legge qualora le forniture stesse si riferiscano al settore della difesa.

Alle eventuali variazioni disposte dalla commissione delle Comunità europee al limite di valore di cui al comma precedente si provvede con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ».

L'ultimo comma del medesimo articolo 1 è soppresso.

All'articolo 2, secondo comma, la lettera *f*) è sostituita dalla seguente:

« *f*) quando si tratti di beni acquistati in borsa all'interno della Comunità economica europea, con esclusione degli acquisti da effettuarsi dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, primo comma, n. 1) ».

L'ultimo comma del medesimo articolo 2 è sostituito dai seguenti:

« Le amministrazioni di cui all'articolo 1, primo comma, n. 1), per ciascuna fornitura aggiudicata in base alle lettere da *a*) ad *e*) del comma precedente, redigono apposito verbale contenente la denominazione della amministrazione aggiudicatrice, la natura, il valore e il Paese di origine delle merci acquistate, nonché le circostanze di cui alle citate lettere da *a*) ad *e*) in base alle quali il contratto è stato concluso.

Il verbale di cui al comma precedente rimane in possesso dell'amministrazione aggiudicatrice, la quale, in caso di richiesta, è tenuta a comunicare le relative informazioni alla commissione delle Comunità europee.

Entro il mese di marzo di ogni anno, le amministrazioni di cui all'articolo 1, primo comma, n. 1), nonché le regioni e le province devono trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri — Coordinamento delle politiche comunitarie — un prospetto contenente, per ciascuno dei casi previsti dalle lettere da *a*) ad *f*) del secondo comma del presente articolo, il numero e l'importo dei contratti stipulati nell'anno solare precedente. Il riepilogo di tali prospetti sarà trasmesso, entro il mese di giugno successivo, alla commissione delle Comunità europee ».

All'articolo 7, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Per i pubblici incanti il termine di ricezione delle offerte di cui alla lettera *g*) dell'articolo 5 non può essere inferiore a 42 ed a 36 giorni dalla data di spedizione del bando di gara ai sensi del terzo comma dell'articolo 4, a seconda che la gara sia stata indetta, rispettivamente, dalle amministrazioni di cui al n. 1), ovvero dagli enti di cui al n. 2) dell'articolo 1, primo comma ».

All'articolo 8, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Per la licitazione privata e l'appalto-concorso, il termine di ricezione delle domande di partecipazione di cui alla lettera *b*) del precedente articolo 6 non può essere inferiore a 42 ed a 21 giorni dalla data di spedizione del bando di gara ai sensi del terzo comma dello articolo 4, a seconda che la gara sia stata indetta, rispettivamente, dalle amministrazioni di cui al n. 1) ovvero dagli enti di cui al n. 2) dell'articolo 1, primo comma ».

Il quarto comma del medesimo articolo 8 è sostituito dal seguente:

« Il termine di ricezione delle offerte non può essere inferiore a 30 ed a 21 giorni dalla data di spedizione della lettera di invito, a seconda che la gara sia stata indetta, rispettivamente, dalle amministrazioni di cui al n. 1) ovvero dagli enti di cui al n. 2) dell'articolo 1, primo comma ».

All'articolo 16, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Le amministrazioni centrali dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo assoggettate alle disposizioni della presente legge, entro il mese di marzo di ogni anno, trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri — Coordinamento delle politiche comunitarie — un prospetto indicante le gare da esse aggiudicate nell'anno solare precedente ai sensi della presente legge ».

Alla legge 30 marzo 1981, n. 113, è annesso il seguente allegato:

« ALLEGATO

N. tariffa doganale comune	Prodotti
Cap. 25:	Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calci e cementi
Cap. 26:	Minerali metallurgici, scorie e ceneri
Cap. 27:	Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali
	eccettuati:
	ex 27.10: Carburanti speciali
Cap. 28:	Prodotti chimici inorganici; composti inorganici o organici dei metalli preziosi, degli elementi radioattivi, dei metalli delle terre rare e degli isotopi
	eccettuati:
	ex 28.09: Esplosivi
	ex 28.13: Esplosivi
	ex 28.14: Gas lacrimogeni
	ex 28.28: Esplosivi
	ex 28.32: Esplosivi
	ex 28.39: Esplosivi
	ex 28.50: Prodotti tossicologici
	ex 28.51: Prodotti tossicologici
	ex 28.54: Esplosivi
Cap. 29:	Prodotti chimici organici
	eccettuati:
	ex 29.03: Esplosivi
	ex 29.04: Esplosivi
	ex 29.07: Esplosivi
	ex 29.08: Esplosivi
	ex 29.11: Esplosivi
	ex 29.12: Esplosivi
	ex 29.13: Prodotti tossicologici
	ex 29.14: Prodotti tossicologici
	ex 29.15: Prodotti tossicologici
	ex 29.21: Prodotti tossicologici
	ex 29.22: Prodotti tossicologici
	ex 29.23: Prodotti tossicologici
	ex 29.26: Esplosivi
	ex 29.27: Prodotti tossicologici
	ex 29.29: Esplosivi
Cap. 30:	Prodotti farmaceutici
Cap. 31:	Concimi
Cap. 32:	Estratti per concia e per tinta; tannini e loro derivati; sostanze coloranti, colori, pitture, vernici e tinture; mastici; inchiostri
Cap. 33:	Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e cosmetici preparati
Cap. 34:	Saponi, prodotti organici tensioattivi, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli e " cere per l'odontoiatria "
Cap. 35:	Sostanze albuminoidi; colle; enzimi
Cap. 37:	Prodotti per la fotografia e per la cinematografia
Cap. 38:	Prodotti vari delle industrie chimiche
	eccettuati:
	ex 38.19: Prodotti tossicologici
Cap. 39:	Materie plastiche artificiali, eteri ed esteri della cellulosa, resine artificiali e lavori di tali sostanze
	eccettuati:
	ex 39.03: Esplosivi
Cap. 40:	Gomma naturale o sintetica, fatturato (*factis*) e loro lavori
	eccettuati:
	ex 40.11: Pneumatici a prova di proiettili
Cap. 41:	Pelli e cuoio
Cap. 42:	Lavori di cuoio o di pelle; oggetti da correggiaio e da sellaio; oggetti da viaggio; borse da donna e simili contenitori; lavori di budella
Cap. 43:	Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali
Cap. 44:	Legno, carbone di legna e lavori di legno
Cap. 45:	Sughero e suoi lavori
Cap. 46:	Lavori di intreccio, da panieraio e da stuoiaio
Cap. 47:	Materie occorrenti per la fabbricazione della carta
Cap. 48:	Carta e cartoni; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone
Cap. 49:	Prodotti dell'arte libraria e delle arti grafiche
Cap. 65:	Cappelli, copricapi ed altre acconciature; loro parti
Cap. 66:	Ombrelli (da pioggia e da sole), bastoni, fruste, frustini e loro parti
Cap. 67:	Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli
Cap. 68:	Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica e materie simili
Cap. 69:	Prodotti ceramici
Cap. 70:	Vetro e lavori di vetro
Cap. 71:	Perle fini, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) e simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia
Cap. 73:	Ghisa, ferro e acciaio
Cap. 74:	Rame
Cap. 75:	Nichel
Cap. 76:	Alluminio
Cap. 77:	Magnesio, berillo (glucinio)
Cap. 78:	Piombo
Cap. 79:	Zinco
Cap. 80:	Stagno
Cap. 81:	Altri metalli comuni
Cap. 82:	Utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola di metalli comuni
	eccettuati:
	ex 82.05: Utensili
	ex 82.07: Pezzi per utensili

N. tariffa doganale comune	Prodotti
Cap. 83:	Lavori diversi di metalli comuni
Cap. 84:	Caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici
	eccettuati:
	ex 84.06: Motori
	ex 84.08: Altri propulsori
	ex 84.45: Macchine
	ex 84.53: Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione
	ex 84.55: Pezzi della voce 84.53
	ex 84.59: Reattori nucleari
Cap. 85:	Macchine ed apparecchi elettrici; materiali destinati ad usi elettrotecnici
	eccettuati:
	ex 85.13: Telecomunicazioni
	ex 85.15: Apparecchi di trasmissione
Cap. 86:	Veicoli e materiali per strade ferrate; apparecchi di segnalazione non elettrici per vie di comunicazione
	eccettuati:
	ex 86.02: Locomotive blindate
	ex 86.03: Altre locomotive blindate
	ex 86.05: Vetture blindate
	ex 86.06: Carri-officine
	ex 86.07: Carri
Cap. 87:	Vetture automobili, trattori, velocipedi ed altri veicoli terrestri
	eccettuati:
	87.08: Carri da combattimento e autoblinde
	ex 87.01: Trattori
	ex 87.02: Veicoli militari
	ex 87.03: Veicoli di soccorso ad automezzi rimasti in panna
	ex 87.09: Motocicli
	ex 87.14: Rimorchi
Cap. 89:	Navigazione marittima e fluviale
	eccettuate:
	89.01A: Navi da guerra
Cap. 90:	Strumenti e apparecchi d'ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di verifica, di precisione; strumenti e apparecchi medico-chirurgici
	eccettuati:
	ex 90.05: Binocoli
	ex 90.13: Strumenti vari, laser
	ex 90.14: Telemetri
	ex 90.28: Strumenti di misura elettrici o elettronici
	ex 90.11: Microscopi
	ex 90.17: Strumenti per la medicina
	ex 90.18: Apparecchi di meccanoterapia
	ex 90.19: Apparecchi di ortopedia
	ex 90.20: Apparecchi a raggi X
Cap. 91:	Orologeria
Cap. 92:	Strumenti musicali; apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono; apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione; parti e accessori di questi strumenti e apparecchi
Cap. 94:	Mobilia; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili
	eccettuati:
	ex 94.01A: Sedili per aerodine
Cap. 95:	Oggetti da intagliare e da modellare allo stato lavorato (compresi i lavori)
Cap. 96:	Spazzole, spazzolini, pennelli e simili, scope, piumini da cipria e stacci
Cap. 98:	Lavori diversi ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 marzo 1983

PERTINI

FANFANI — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

LEGGE 26 marzo 1983, n. 84.

Sostituzione del franco oro Poincaré, adottato dalla convenzione di Varsavia del 1929 sulla disciplina del trasporto aereo internazionale e dal protocollo di modifica dell'Aja del 28 settembre 1955, con i diritti speciali di prelievo del Fondo monetario internazionale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le somme in franchi oro Poincaré previste dall'articolo 22 della convenzione per l'unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale, stipulata a Varsavia il 12 ottobre 1929, sono sostituite dai seguenti importi:

la somma di 125.000 franchi oro Poincaré, di cui al n. 1, è convertita in 8.300 diritti speciali di prelievo;

la somma di 250 franchi oro Poincaré, di cui al n. 2, è convertita in 17 diritti speciali di prelievo;

la somma di 5.000 franchi oro Poincaré, di cui al n. 3, è convertita in 332 diritti speciali di prelievo.

Art. 2.

Le somme in franchi oro Poincaré previste dall'articolo 22 della convenzione per l'unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale, stipu-

lata a Varsavia il 12 ottobre 1929, come emendato dall'articolo IX del protocollo firmato all'Aja il 28 settembre 1955, sono sostituite dai seguenti importi:

la somma di 250.000 franchi oro Poincaré, di cui al n. 1, è convertita in 16.600 diritti speciali di prelievo;

la somma di 250 franchi oro Poincaré, di cui al n. 2, lettera *a*), è convertita in 17 diritti speciali di prelievo;

la somma di 5.000 franchi oro Poincaré, di cui al n. 3, è convertita in 332 diritti speciali di prelievo.

Art. 3.

Le somme indicate in diritti speciali di prelievo nella presente legge sono considerate come riferentisi ai diritti speciali di prelievo quali definiti dal Fondo monetario internazionale. La conversione di queste somme in valuta nazionale si effettuerà, in caso di azione giudiziale, applicando la parità ufficiale fissata dal Fondo monetario internazionale al momento del giudizio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 marzo 1983

PERTINI

FANFANI — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

LEGGE 26 marzo 1983, n. 85.

Regolamentazione della posizione assicurativa delle aziende artigiane presso l'INAIL.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' fissata al primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge la decorrenza degli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per quegli artigiani senza dipendenti e società fra artigiani senza dipendenti che non vi abbiano ottemperato ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, a condizione che gli stessi presentino alla sede dell'INAIL territorialmente competente la denuncia di esercizio entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Ai soli fini dell'applicazione della presente legge:

1) non sono considerati dipendenti, oltre ai familiari collaboratori, gli apprendisti assunti ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni;

2) sono considerati familiari coadiuvanti il coniuge, i figli legittimi o legittimati, i nipoti in linea diretta, gli ascendenti, i fratelli e le sorelle;

3) sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti, quelli giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio del coniuge, nonché i minori affidati dagli organi competenti a norma di legge;

4) sono equiparati ai genitori gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonché le persone alle quali i titolari di imprese artigiane siano stati regolarmente affidati come esposti.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 marzo 1983

PERTINI

FANFANI — SCOTTI — DARIDA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

LEGGE 26 marzo 1983, n. 86.

Copertura degli oneri residui del primo gruppo di opere della linea « A » della metropolitana di Roma.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzato lo stanziamento di lire 1.500 milioni per la copertura dei residui oneri relativi all'esecuzione del primo gruppo di opere (sede stradale, fabbricati, armamento) della linea *A* (Prati-Termini-Osteria del Curato) della metropolitana di Roma, previste dalle leggi 24 dicembre 1959, n. 1145, e 1° febbraio 1978, n. 19.

Art. 2.

All'onere di lire 1.500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1982 si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento predisposto per il rifinanziamento del programma di costruzione, ampliamento e ammodernamento di linee metropolitane.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 marzo 1983

PERTINI

FANFANI — CASALINUOVO
GORIA — BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

LEGGE 31 marzo 1983, n. **87**.

Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1983, n. 19, recante norme sul regime autorizzatorio per gli investimenti comportanti aumento delle capacità produttive delle imprese siderurgiche e disposizioni integrative e modificative dell'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 31 gennaio 1983, n. 19, recante norme sul regime autorizzatorio per gli investimenti comportanti aumento delle capacità produttive delle imprese siderurgiche e disposizioni integrative e modificative dell'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, 31 marzo 1983

PERTINI

FANFANI — PANDOLFI — DARIDA — DE MICHELIS

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

DECRETO-LEGGE 31 marzo 1983, n. **88**.

Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e successive modificazioni;

Vista la legge 19 marzo 1973, n. 32, concernente modifiche alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi e del gas metano, e successive modificazioni;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare il regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 marzo 1983;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

(1) L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante, sono aumentate da L. 56.294 a L. 58.453 per ettolitro, alla temperatura di 15°C.

(2) L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera *B*), punto 1), della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, sospesa dal 1° gennaio 1980 e ripristinata fino al 31 dicembre 1983 con l'articolo 1 della legge 22 febbraio 1982, n. 44, per la benzina acquistata dai turisti stranieri ed italiani residenti all'estero, è aumentata da L. 40.676 a L. 42.835 per ettolitro, alla temperatura di 15°C.

(3) L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera *E*), punto 1), della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, per il prodotto denominato « Jet Fuel JP/4 » destinato all'Amministrazione della difesa, è aumentata da lire 5.629,40 a L. 5.845,30 per ettolitro, alla temperatura di 15°C, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

Art. 2.

(1) A decorrere dal 4 aprile 1983, l'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera *F*), punto 1, della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, per gli oli da gas da usare come combustibili, è aumentata da L. 8.748 a L. 9.722 per ettolitro, alla temperatura di 15°C.

(2) Con la medesima decorrenza indicata nel precedente comma, le aliquote ridotte dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalla lettera *H*), punti 1-b, 1-c, ed 1-d, della predetta tabella *B*, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, sono aumentate, rispettivamente, da L. 2.767 a L. 3.059, da L. 3.140 a L. 3.478 e da L. 8.634 a L. 9.742 per quintale.

Art. 3.

(1) I maggiori introiti derivanti dalle disposizioni di cui ai precedenti articoli, determinati per l'anno finanziario 1983 in lire 460 miliardi, sono riservati al bilancio dello Stato e sono destinati all'alimentazione del « Fondo compensativo delle oscillazioni nella quotazione dei prezzi dei prodotti petroliferi ».

(2) Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1983

PERTINI

FANFANI — PANDOLFI — BODRATO — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *aprile* 1983
Atti di Governo, registro n. 45, *foglio n.* 30

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 18 novembre 1982.

Adeguamento per l'anno 1983 della quota annua per l'iscrizione obbligatoria alle sezioni di tiro a segno nazionale.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELL'INTERNO, DI GRAZIA E GIUSTIZIA, DEL TESORO E DELL'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto l'art. 2, secondo comma, della legge 28 maggio 1981, n. 286, concernente disposizioni per l'iscrizione obbligatoria alle sezioni di tiro a segno nazionale, che prevede l'adeguamento annuale, sulla base delle variazioni percentuali del costo della vita, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di rilevazione, della quota d'iscrizione indicata nel primo comma dello stesso art. 2;

Vista la relazione generale sulla situazione economica del Paese per l'anno 1981, dalla quale risulta che in tale anno l'indice del costo della vita, da ritenere coincidente con l'indice dei prezzi riferiti ai consumi finali interni delle famiglie (cfr. vol. I, pag. 12, tabella 3), è aumentato, rispetto al 1980, del 19 per cento;

Considerato che si rende quindi necessario aumentare della stessa percentuale, opportunamente arrotondata, la suddetta quota d'iscrizione a decorrere dal 1° gennaio 1983;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1983 la quota annua per l'iscrizione obbligatoria alle sezioni di tiro a segno nazionale è fissata in L. 6.000.

Roma, addì 18 novembre 1982

Il Ministro della difesa
LAGORIO

Il Ministro dell'interno
ROGNONI

Il Ministro di grazia e giustizia
DARIDA

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Il Ministro dell'agricoltura e foreste
BARTOLOMEI

(2024)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 22 marzo 1983.

Misura dell'indennità integrativa speciale spettante al personale statale in quiescenza per il trimestre aprile-giugno 1983.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni (per ultimo con gli articoli 4 e 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17), istitutivi dell'indennità integrativa speciale a favore del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza;

Visto l'art. 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297, il quale prevede che a decorrere dall'anno 1983 e con effetto dal 1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio e 1° ottobre di ciascun anno le variazioni della misura mensile della indennità integrativa speciale sono apportate trimestralmente confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso tra l'ottavo ed il sesto mese con il valore medio dell'indice relativo all'undicesimo ed il nono mese anteriori a quello da cui ha effetto l'aumento;

Considerato che per il periodo 1° aprile-30 giugno 1983 il valore unitario di ciascun punto rimane fissato per il personale in quiescenza nella misura di L. 1.910 mensili stabilita dall'art. 23 della legge 30 marzo 1981, n. 119;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica protocollo n. 5474 in data 8 marzo 1983 dalla quale risulta che la differenza tra il valore medio dell'indice relativo al periodo agosto 1982-ottobre 1982 e quello relativo al periodo maggio 1982-luglio 1982 comporta un aumento di 13 punti di contingenza;

Considerato che per i 13 punti rilevati la misura della indennità integrativa speciale spettante al personale statale in quiescenza deve essere maggiorata di L. 24.830 mensili;

Decreta:

Per il trimestre 1° aprile-30 giugno 1983 l'indennità integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, è dovuta al personale statale in quiescenza, salvo quanto previsto dall'art. 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, nella misura mensile di L. 473.384.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 marzo 1983

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *marzo* 1983
Registro n. 15 *Tesoro, foglio n.* 374

(2044)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 16 dicembre 1982, n. **1161.**

Riconoscimento della personalità giuridica del « Centro per la ricerca elettronica in Sicilia », in Monreale.

N. 1161. Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1982, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto del « Centro per la ricerca elettronica in Sicilia » (CRES), in Monreale (Palermo).

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *marzo* 1983
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 41

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 566/83 della commissione, del 10 marzo 1983, che modifica gli importi compensativi monetari.

Pubblicato nel n. L 69 *del* 15 *marzo* 1983.

(65/C)

Regolamento (CEE) n. 567/83 della commissione, dell'11 marzo 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 568/83 della commissione, dell'11 marzo 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 569/83 della commissione, dell'11 marzo 1983, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 570/83 della commissione, dell'11 marzo 1983, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Pubblicati nel n. L 66 *del* 12 *marzo* 1983.

(66/C)

Regolamento (CEE) n. 571/83 della commissione, del 14 marzo 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 571/83 della commissione, del 14 marzo 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 573/83 della commissione, del 14 marzo 1983, relativo alle comunicazioni dagli Stati membri alla commissione nel settore dei piselli, delle fave e delle favette.

Regolamento (CEE) n. 574/83 della commissione, del 14 marzo 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 2049/82 relativo alle modalità per la determinazione del prezzo del mercato mondiale nel settore dei piselli, delle fave e delle favette.

Regolamento (CEE) n. 575/83 della commissione, del 14 marzo 1983, recante quarta modifica del regolamento (CEE) n. 2192/82 relativo alle modalità di applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave e le favette.

Regolamento (CEE) n. 576/83 della commissione, del 14 marzo 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 3322/82 recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 2192/82 relativo alle modalità di applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave e le favette.

Regolamento (CEE) n. 577/83 della commissione, del 14 marzo 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 578/83 della commissione, del 14 marzo 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 69 *del* 15 *marzo* 1983.

(67/C)

Regolamento (CEE) n. 579/83 della commissione, del 15 marzo 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 580/83 della commissione, del 15 marzo 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 581/83 della commissione, del 14 marzo 1983, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 582/83 della commissione, del 14 marzo 1983, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detta regione.

Regolamento (CEE) n. 583/83 della commissione, del 15 marzo 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 2729/81 per quanto riguarda i titoli di esportazione per il burro e deroga al regolamento (CEE) n. 2730/79 per quanto riguarda il pagamento della restituzione per tale prodotto.

Regolamento (CEE) n. 584/83 della commissione, del 15 marzo 1983, che fissa l'importo dell'aiuto per i semi di soia.

Pubblicati nel n. L 70 *del* 16 *marzo* 1983.

(68/C)

Regolamento (CEE) n. 585/83 del Consiglio, del 14 marzo 1983, che modifica, per quanto riguarda taluni prodotti originari della Romania, i regimi di importazione stabiliti dal regolamento (CEE) n. 3799/81.

Regolamento (CEE) n. 586/83 del Consiglio, del 14 marzo 1983, relativo alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista di Romania, che modifica l'allegato II del protocollo allegato all'accordo sul commercio di prodotti industriali.

Regolamento (CEE) n. 587/83 della commissione, del 16 marzo 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 588/83 della commissione, del 16 marzo 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 589/83 della commissione, del 16 marzo 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 590/83 della commissione, del 16 marzo 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 590/83 della commissione, del 16 marzo 1983, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali.

Regolamento (CEE) n. 592/83 della commissione, del 14 marzo 1983, relativo alla prosecuzione delle azioni previste dal regolamento (CEE) n. 507/82 per la promozione dello smercio di prodotti lattiero-caseari di origine comunitaria all'esterno della Comunità.

Regolamento (CEE) n. 593/83 della commissione, del 14 marzo 1983, relativo alla prosecuzione delle azioni previste dal regolamento (CEE) n. 1271/78 per migliorare la qualità del latte nella Comunità.

Regolamento (CEE) n. 594/83 della commissione, del 14 marzo 1983, relativo alla prosecuzione delle azioni previste dal regolamento (CEE) n. 273/82 sull'assistenza tecnica per l'impiego e il consumo dei prodotti lattiero-caseari di origine comunitaria all'esterno della Comunità.

Regolamento (CEE) n. 595/83 della commissione, del 14 marzo 1983, relativo alla prosecuzione delle azioni promozionali e pubblicitarie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari di cui al regolamento (CEE) n. 723/78.

Regolamento (CEE) n. 596/83 della commissione del 16 marzo 1983, che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine disossate oggetto di vendita mediante gara ai sensi del regolamento (CEE) n. 2326/79.

Regolamento (CEE) n. 597/83 della commissione, del 16 marzo 1983, relativo alla fornitura di riso lavorato al Comitato internazionale della Croce Rossa a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 598/83 della commissione, del 16 marzo 1983, relativo alla fornitura di farina di frumento tenero al Programma alimentare mondiale a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 599/83 della commissione, del 16 marzo 1983, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero greggio per la ventisettesima gara parziale effettuata nel quadro della gara permanente principale prevista dal regolamento (CEE) n. 2013/82.

Regolamento (CEE) n. 600/83 della commissione, del 16 marzo 1983, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la trentatreesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente principale di cui al regolamento (CEE) n. 2014/82.

Regolamento (CEE) n. 601/83 della commissione, del 16 marzo 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 602/83 della commissione, del 16 marzo 1983, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 71 *del* 17 *marzo* 1983.

(69/C)

Regolamento (CEE) n. 603/83 del Consiglio, del 14 marzo 1983, relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella primavera 1983.

Regolamento (CEE) n. 604/83 del Consiglio, del 14 marzo 1983, relativo al regime all'importazione applicabile dal 1983 al 1986 al prodotti della sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune e che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 605/83 della commissione, del 17 marzo 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 606/83 della commissione, del 17 marzo 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 607/83 della commissione, del 17 marzo 1983, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio di oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio di oliva.

Regolamento (CEE) n. 608/83 della commissione, del 16 marzo 1983, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine disossate detenute dagli organismi d'intervento danese, francese ed irlandese e destinate ad essere esportate.

Regolamento (CEE) n. 609/83 della commissione, del 16 marzo 1983, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine disossate detenute da alcuni organismi d'intervento.

Regolamento (CEE) n. 610/83 della commissione, del 16 marzo 1983, relativo all'apertura di una gara permanente per la esportazione di 100.000 tonnellate di orzo detenuto dall'organismo d'intervento danese.

Regolamento (CEE) n. 611/83 della commissione, del 16 marzo 1983, relativo alla vendita, mediante gara particolare, di carni bovine disossate detenute da alcuni organismi d'intervento.

Regolamento (CEE) n. 612/83 della commissione, del 15 marzo 1983, relativo al regime da applicare alle importazioni in Francia di alcuni prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese.

Regolamento (CEE) n. 613/83 della commissione, del 15 marzo 1983, relativo al regime da applicare alle importazioni nel Benelux e nel Regno Unito di alcuni prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese.

Regolamento (CEE) n. 614/83 della commissione, del 15 marzo 1983, relativo al regime da applicare alle importazioni nel Benelux e nel Regno Unito di alcuni prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese.

Regolamento (CEE) n. 615/83 della commissione, del 17 marzo 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle ampolle di vetro per recipienti isolanti, della voce 70.12 della tariffa doganale comune, originarie dell'India, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 616/83 della commissione, del 17 marzo 1983, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 617/83 della commissione, del 17 marzo 1983, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 618/83 della commissione, del 17 marzo 1983, recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 1686/82 che fissa le tasse di compensazione nel settore delle sementi.

Regolamento (CEE) n. 619/83 della commissione, del 17 marzo 1983, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 620/83 della commissione, del 17 marzo 1983, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 621/83 della commissione, del 17 marzo 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 72 *del* 18 *marzo* 1983.

(70/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 9/1983. Prezzi dei prodotti petroliferi

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 26 del 6 luglio 1982, che fissa i nuovi criteri per la determinazione dei prezzi massimi dei prodotti petroliferi;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 2 del 26 gennaio 1983;

Visto il telex della C.E.E. n. 54455 del 29 marzo 1983, che riporta i prezzi medi al consumo dei singoli Paesi della C.E.E. in data 28 marzo 1983;

Visto il decreto-legge 31 marzo 1983, n. 88;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896);

Delibera:

Con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto-legge citato in premesse, i prezzi massimi al consumo, all'impianto di erogazione, dei prodotti petroliferi sottoindicati sono stabiliti nelle seguenti misure:

benzina super	L./lt	1.165
benzina normale	»	1.115
benzina agricola	»	329

benzina pesca e piccola marina:

super	L./lt	346
normale		305

Roma, addì 31 marzo 1983

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Presidente della giunta
PANDOLFI

(2089)

Provvedimento n. 10/1983. Modificazioni ed integrazioni al provvedimento C.I.P. n. 58 del 23 dicembre 1982 recante modificazioni ai provvedimenti vigenti in materia di prezzi, sovrapprezzi e condizioni di fornitura dell'energia elettrica e di contributi di allacciamento.

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti C.I.P. n. 34 del 6 luglio 1974 e n. 58 del 23 dicembre 1982;

Considerata l'opportunità di integrare la regolamentazione disposta col provvedimento n. 58/1982;

D'intesa con il Ministero del tesoro ai sensi del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;
Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896);

Delibera:

Con le medesime decorrenze e con gli stessi criteri di applicazione previsti dal provvedimento C.I.P. n. 58/1982:

1) Ai fini dell'accertamento della condizione di cui al titolo IV, punto 2), lettera *e*), n. 1) del provvedimento C.I.P. n. 58/1982, l'energia consumata viene determinata applicando al valore risultante dalle denunce presentate all'UTIF una maggiorazione pari all'1,5 per cento, per tener conto delle perdite di trasformazione.

2) Ai fini dell'accertamento della condizione di cui al titolo IV, punto 2), lettera *e*), n. 3) del provvedimento C.I.P. n. 58/1982 viene computata anche l'energia utilizzata nelle ore diurne dal lunedì al venerdì del mese di agosto.

3) I termini previsti dal provvedimento C.I.P. n. 58/1982, al titolo IV, punto 3), primo e quarto capoverso, sono rispettivamente prorogati al 30 aprile 1983 e 31 luglio 1983.

4) Per il primo anno di applicazione delle aliquote di sovrapprezzo di cui al titolo IV, punto 2), lettera *e*), la sussistenza delle condizioni ivi previste sarà accertata con riferimento alla frazione di anno solare compresa tra il primo periodo di fatturazione che termina dopo la data di ricevimento della domanda ed il 31 dicembre successivo.

Roma, addì 31 marzo 1983

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Presidente della giunta
PANDOLFI

(2090)

Prezzi massimi al consumo dei gasoli, petroli e olii combustibili. (Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento C.I.P. n. 26/1982 del 6 luglio 1982, modificato con provvedimenti n. 37/1982 del 15 settembre 1982 e n. 49 del 15 dicembre 1982, si comunicano i prezzi massimi al consumo, comprensivi delle imposte, dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della C.E.E. con telex n. 54455 del 29 marzo 1983 praticabili dal 4 aprile 1983, secondo la normativa vigente, ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento C.I.P.:

Gasolio autotrazione	L./lt	569
Gasolio agricoltura	»	408
Petrolio agricoltura	»	397
Gasolio pesca e piccola marina	»	378
Petrolio pesca e piccola marina	»	368
Olio combustibile ATZ	L./kg	300
Olio combustibile BTZ	»	330

Prodotti da riscaldamento:

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	539	542	545	548	551
Petrolio (*)	»	594	597	600	603	606
Olio comb.le fluido	L./kg	431	434	437	440	443

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna, Siracusa, Trieste.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Gorizia, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Udine, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Massa Carrara, Cremona, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Vicenza, Viterbo, Sassari.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Terni, Torino, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt. s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in lire/kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

(2091)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Sostituzione del commissario delle società del gruppo Centrofin, in amministrazione straordinaria

Con decreto 25 marzo 1983 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro nelle procedure di amministrazione straordinaria delle S.p.a. Centrofin, Sicurvia Nazionale, IMES, Industrial Habitat, C.L.M., Gianetti, Metalteco, Intermerc - Internazionale mercantile, Centroimmobiliare, Truk Forge e C.E.C.M.U. - Centro europeo commercio macchine utensili, citate nelle premesse, è stato nominato commissario, in sostituzione del dott. Roberto Elefante, il dottor Luciano Pandiani, nato a Celle Ligure il 16 settembre 1930.

(2032)

Autorizzazione alla S.p.a. Magazzini generali di S. Germano Vercellese ad introdurre anche merci estere in alcuni locali del proprio magazzino generale.

Con decreto interministeriale 21 marzo 1983 la S.p.a. Magazzini generali di S. Germano Vercellese, con sede legale in S. Germano Vercellese (Vercelli), via Cugnolio, 56, è stata autorizzata ad introdurre anche merci estere in alcuni locali del proprio magazzino generale.

(2076)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 25 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calabro lombarda industriale, con sede e stabilimento in Crevacuore (Vercelli), è prolungata all'11 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calabro lombarda industriale, con sede e stabilimento in Crevacuore (Vercelli), è prolungata al 10 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta I.C.M. S.r.l., stabilimento di Angri (Salerno), è prolungata al 26 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tagliabue, con sede e stabilimento in Milano, è prolungata al 5 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nel comune di Milano.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tagliabue, con sede e stabilimento in Milano, è prolungata al 4 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto coma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nel comune di Milano.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Corima di Cassano Magnago (Varese), è prolungata al 31 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Corima di Cassano Magnago (Varese), è prolungata al 1° agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Corima di Cassano Magnago (Varese), è prolungata al 31 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Roatta & C. S.p.a., stabilimento di Bruzolo (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 maggio 1982 al 2 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società sviluppo attività industriali Sermoneta, con sede in Latina, è prolungata al 31 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hoval italiana, con sede e stabilimento in Grassobbio (Bergamo), è prolungata al 29 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuove iniziative per lo sviluppo industriale di Potenza, è prolungata al 31 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Junghans, con sede in Venezia e stabilimenti in Venezia e Rossano Veneto (Vicenza), è prolungata al 16 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuove attività industriali di Chieti - N.A.I.C. di Chieti, è prolungata al 31 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cotonificio di Solbiate, con sede e stabilimento in Solbiate Olona (Varese), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 30 maggio 1982 al 28 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cinzano e C., con sede in Torino e stabilimento in S. Vittoria d'Alba, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 maggio al 31 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Industria di confezioni « Nivoconf » di Molfetta (Bari), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° aprile 1982 al 2 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Paccagnini S.p.a., con sede in Milano e stabilimento in Rho (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 17 maggio 1982 al 13 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675 L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Arteb S.p.a., con sede in Biella (Vercelli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 10 maggio 1982 al 9 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 18 dicembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Eltin ed Eltin S.a.s., con sede in Genova-Borzoli, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 25 gennaio 1982 al 25 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 dicembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Eltin ed Eltin S.a.s., con sede in Genova-Borzoli, è prolungata al 24 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Eltin ed Eltin S.a.s., con sede in Genova-Borzoli, è prolungata al 23 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 dicembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ICIR, in amministrazione straordinaria, stabilimento di Torino, è prolungata al 27 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 dicembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Spica di Castelli (Teramo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 maggio 1982 al 31 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Spica di Castelli (Teramo), è prolungata al 30 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Soc. T.E.M.I., con sede in Milano, Varese e Novara, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° novembre 1982 al 24 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Poli, con sede in Varallo Sesia (Vercelli) e stabilimenti in Varallo Sesia e Cravagliana (Vercelli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° marzo 1982 al 31 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. l'Unità, con sede in Roma e l'Unità in Milano, Roma, Como, Bologna, Modena e Firenze, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° novembre 1982 al 27 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuove iniziative per l'occupazione N.I.O., con sede in Licata (Agrigento), è prolungata al 31 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Emac, con sede e stabilimento in Torino, è prolungata al 19 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cucirini Cantoni Coats, con sede in Milano e stabilimenti di Lucca e Gallicano (Lucca), depositi ed uffici di Milano, Novate Milanese, Napoli, Roma, Genova, Bergamo e Padova, è prolungata al 22 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Contardo, con sede e stabilimento in Uboldo (Varese), è prolungata al 9 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Dynacast Italia, con sede e stabilimento in Origgio (Varese) è prolungata al 17 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Dynacast Italia, con sede e stabilimento in Origgio (Varese), è prolungata al 16 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(1980)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Siniscola.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1983 al titolare della esattoria consorziale delle imposte dirette di Siniscola è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di febbraio 1983, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 505.660.824 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 534.412.200 iscritto a ruolo a nome della ditta «Cala D'Ambra Immobiliare».

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Nuoro darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(1671)

Sospensione atti esecutivi intrapresi nei confronti della S.p.a. Merli Aurelio e C.

Con decreto ministeriale del 23 febbraio 1983 sono stati sospesi, ai sensi del quinto comma introdotto nell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46. per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso, gli atti esecutivi intrapresi per la riscossione del complessivo carico tributario di L. 445.641.000 dovuto dalla S.p.a. Merli Aurelio e C. L'intendenza di finanza di Pavia, nel provvedimento di esecuzione, determinerà l'ammontare degli interessi dovuti dalla sopramenzionata società, a norma del sesto comma introdotto nel citato art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 dallo stesso art. 4 della legge n. 46. L'esattore, in via cautelare, manterrà comunque in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della S.p.a. Merli Aurelio e C., che dovrà prestare idonea garanzia per l'ammontare del credito eventualmente non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

(1787)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Concorso per venti premi-acquisto per tesi di laurea interessanti la programmazione economica

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 1982, registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 1982, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 177, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 9 marzo 1982, con il quale è stato approvato il bando di concorso a venti premi-acquisto per tesi di laurea su temi attinenti alla programmazione economica relativo all'anno 1982, attualmente in corso di espletamento;

Visti i decreti relativi agli analoghi concorsi banditi negli anni precedenti fin dal 1968;

Ritenuto che l'iniziativa risponde pienamente alle esigenze del Ministero in materia di programmazione economica, ed è compresa nei compiti di studio, indagini e rilevazioni, demandati al Ministero medesimo;

Ritenuto pertanto di bandire anche per il 1983 il concorso di cui trattasi;

Vista la legge 23 dicembre 1982, n. 933, con la quale è stato autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1983;

Considerato che lo stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica prevede, fra l'altro, al cap. 1142, un apposito stanziamento per gli indicati «studi, indagini e rilevazioni»;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'unito bando di concorso a venti premi-acquisto di L. 1.000.000 ciascuno per tesi di laurea nelle materie indicate nel bando medesimo.

Art. 2.

Alla spesa di L. 20.000.000 si provvederà a carico dello stanziamento del cap. 1142 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1983.

Il presente decreto, con l'allegato bando, sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 febbraio 1983

Il Ministro: BODRATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *marzo* 1983
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 131

BANDO DI CONCORSO, PER TITOLI, A VENTI PREMI-ACQUISTO PER TESI DI LAUREA SU TEMI ATTINENTI ALLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA.

Art. 1.

E' indetto un concorso a venti premi-acquisto, dell'importo di L. 1.000.000 ciascuno, per tesi di laurea, su temi attinenti alla programmazione economica, in una delle seguenti discipline: politica economica, economia politica, scienza delle finanze, diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario, o in discipline comprese nelle precedenti o ad esse affini.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere coloro che avranno conseguito la laurea presso le università e gli istituti superiori universitari italiani nel corso dell'anno 1983.

Art. 3.

I concorrenti dovranno far pervenire al Ministero del bilancio e della programmazione economica la tesi di laurea, in duplice copia, entro e non oltre il 29 febbraio 1984.

Art. 4.

La tesi dovrà essere accompagnata da una domanda di partecipazione al concorso.

Nella domanda, redatta su carta legale, il candidato deve:

indicare le generalità, la data e luogo di nascita, la residenza, l'eventuale recapito eletto agli effetti del concorso;

dichiarare, sotto la sua personale responsabilità, di essere cittadino italiano e di godere dei diritti di elettorato politico, di non aver riportato condanne penali, indicando, in caso contrario, quali condanne abbia riportato;

dichiarare di cedere, in caso di assegnazione del premio-acquisto, al Ministero del bilancio e della programmazione economica i diritti esclusivi di utilizzazione, anche economica, delle tesi, in ogni forma e modo, ivi compresi quelli della pubblicazione.

La domanda deve essere sottoscritta dal candidato e la firma deve essere autenticata nelle forme di legge. Per gli impiegati dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale i candidati prestano servizio.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di laurea con l'indicazione della votazione;

b) certificato dei voti riportati negli esami del corso di laurea;

c) breve presentazione del professore relatore della tesi;

d) qualsiasi eventuale titolo o documento atto a comprovare la preparazione scientifica del candidato;

e) elenco, in duplice copia, contenente l'indicazione precisa dei documenti, dei titoli e della tesi, presentati per il concorso.

Art. 5.

La domanda deve essere trasmessa al Ministero in un unico plico con la tesi, i titoli ed i documenti, entro il termine di cui al precedente art. 3. Scaduto detto termine non saranno neppure accettati altri certificati, documenti o titoli oltre a quelli già presentati.

Ai fini dell'accertamento del rispetto dei termini in parola si terrà conto della data di arrivo del plico al Ministero del bilancio e della programmazione economica, stabilita dal timbro che il Ministero medesimo apporrà sulla domanda. Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. Al riguardo farà fede il timbro apposto dall'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Sono esclusi dal concorso i concorrenti le cui domande, corredate dalla tesi e dagli altri allegati, non saranno pervenute entro il termine sopra indicato.

Art. 6.

La commissione giudicatrice per l'assegnazione dei premi-acquisto è composta da tre professori universitari di ruolo e da due dirigenti del ruolo del Ministero del bilancio e della programmazione economica e sarà nominata con apposito decreto ministeriale.

Un funzionario del ruolo della ex carriera direttiva, con qualifica funzionale non inferiore alla settima, del Ministero medesimo eserciterà le funzioni di segretario.

Art. 7.

La commissione esprimerà un giudizio di merito per ogni candidato ed assegnerà a ciascuno un punteggio.

Al riguardo, ogni membro della commissione dispone di venti punti.

Saranno compresi nella graduatoria degli idonei coloro che avranno conseguito un punteggio pari a 8/10 del totale dei punti di cui dispone la commissione per ciascun candidato.

Saranno dichiarati vincitori i candidati classificatisi ai primi venti posti di detta graduatoria.

Art. 8.

Il Ministero del bilancio e della programmazione economica acquista le tesi dei candidati compresi nella graduatoria dei vincitori corrispondendo il premio di cui all'art. 1.

I premi, che risultino disponibili per rinuncia di taluni dei vincitori, possono essere assegnati dal Ministero ai candidati risultati idonei, secondo l'ordine di graduatoria.

Si considerano rinunciatari anche coloro che non ritirino il premio entro novanta giorni dalla relativa comunicazione.

Ove più candidati si classifichino con lo stesso punteggio, la graduatoria tra costoro sarà stabilita discrezionalmente dalla commissione giudicatrice la quale terrà conto, a tal fine, della valutazione complessiva del candidato tratta dall'esame della tesi o dei titoli indicati alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) di cui al quarto comma dell'art. 4.

Art. 9.

I candidati che risultino vincitori del concorso riceveranno il premio in unica soluzione.

Il Ministero del bilancio e della programmazione economica si riserva la facoltà di utilizzare, anche economicamente, in ogni forma e modo, le tesi premiate, nonché di pubblicare quelle che, a giudizio della commissione, presentino un particolare interesse ai fini della programmazione economica.

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
BODRATO

(1970)

PROVINCIA DI TRENTO

Concorsi a posti di personale sanitario medico presso unità sanitarie locali

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero; - aiuto di anestesia e rianimazione presso il presidio ospedaliero di Borgo Valsugana ubicato nell'unità sanitaria locale del comprensorio della Bassa Valsugana e del Tesino, in Borgo Valsugana;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero - aiuto di neurologia presso il presidio ospedaliero di Rovereto ubicato nell'unità sanitaria locale della Vallagarina, in Rovereto.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alle unità sanitarie locali competenti o all'assessorato provinciale alle attività sociali e sanitarie in Trento.

(160/S)

REGIONE MOLISE

Concorsi a posti di personale sanitario medico presso unità sanitarie locali

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

Unità sanitaria locale n. 3, in Isernia:

un posto di aiuto radiologo (a tempo definito);

Unità sanitaria locale n. 5, in Campobasso:

un posto di aiuto di radiologia (a tempo pieno);
un posto di aiuto medico addetto al pronto soccorso (a tempo pieno);
un posto di assistente anatomo-patologo (a tempo pieno);
un posto di assistente ostetrico (a tempo definito).

Unità sanitaria locale n. 7, in Termoli:

un posto di aiuto pediatra addetto alla sezione di neonatologia (a tempo pieno);
un posto di aiuto di psichiatria (a tempo pieno).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'assessorato regionale alla sanità in Campobasso.

(162/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 87 del 30 marzo 1983, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Chieti: Concorso pubblico, per esami, a cinque posti di applicato aggiunto.

Automobile club Pavia: Concorso pubblico, per esami, ad un posto di commesso.

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1983, n. 2.
Interventi regionali per i centri storici.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 12 *gennaio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità

La Regione interviene per la salvaguardia dei valori ambientali, storici ed artistici dei centri storici primari — come definiti dall'art. 21, punto 1) delle norme di attuazione al piano urbanistico regionale generale — nonché per la rivitalizzazione del loro tessuto urbano e sociale e per il concreto soddisfacimento del loro fabbisogno abitativo, con le modalità e secondo la disciplina previste dalla presente legge.

Per le finalità di cui al comma precedente l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai comuni interessati una speciale sovvenzione, costituita da contributi una tantum e da contributi ventennali costanti, secondo quanto verrà definito di volta in volta con la legge finanziaria di cui all'art. 3 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.

L'individuazione dei centri storici primari da ammettere alla sovvenzione regionale è deliberata dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

Nel contesto dell'azione generale di salvaguardia e rivitalizzazione dei centri storici primari di cui al primo comma, l'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare ai comuni di Grado e di Sauris una speciale sovvenzione costituita da un contributo una tantum e da contributi ventennali costanti, per l'attuazione del piano particolareggiato del nucleo antico della città di Grado — previsto dalla legge regionale 13 marzo 1972, n. 6 — nonché dei piani particolareggiati del comune di Sauris.

Art. 2.
Destinazione della sovvenzione

In particolare fanno carico alla speciale sovvenzione le spese per:

a) opere di urbanizzazione primaria ed interventi edilizi di recupero a cura del comune compresi nel piano particolareggiato;

b) acquisizione di immobili compresi nel piano particolareggiato;

c) concessione delle anticipazioni ai privati nei casi previsti dalla presente legge;

d) prestazioni professionali connesse con la elaborazione, approvazione ed attuazione del piano particolareggiato e delle relative varianti, ivi compreso l'eventuale potenziamento dello ufficio tecnico comunale;

e) sistemazione provvisoria delle famiglie per il periodo di esecuzione dei lavori.

Agli effetti della presente legge, gli interventi di recupero considerati sono quelli previsti dall'art. 31, lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) della legge 5 agosto 1978, n. 457

Art. 3.
Destinazione delle anticipazioni

Le anticipazioni di cui al primo comma, lettera *c*), del precedente articolo sono concesse, con deliberazione del consiglio comunale, ai privati per:

a) la realizzazione da parte dei proprietari, degli interventi edilizi di recupero previsti dal piano particolareggiato su immobili destinati o da destinare ad uso abitativo;

b) l'acquisto degli alloggi messi in vendita dal comune;

c) la realizzazione degli interventi edilizi di recupero previsti dal piano particolareggiato su immobili destinati o da destinare ad uso non abitativo o l'acquisto di immobili con tale destinazione messi in vendita dal comune.

La concessione delle anticipazioni è condizionata alla previa stipulazione di apposita convenzione ai sensi degli articoli 7 ed 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, trascritta ovvero annotata a cura del comune ed a spese dell'interessato, con la quale il beneficiario si obbliga per sè e per i propri aventi causa, a praticare, nel caso di locazione o di vendita degli immobili, canoni di locazione e prezzi di vendita preventivamente concordati con il comune.

La restituzione dell'anticipazione per l'importo intero della rata decorre a far tempo dal primo anno successivo alla prima erogazione.

I rientri confluiscono ad incremento e ricostituzione della sovvenzione e sono utilizzati per le medesime finalità previste dall'art. 2.

A garanzia della restituzione delle anticipazioni concesse viene iscritta ipoteca — anche di secondo grado — sull'immobile.

Art. 4.
Anticipazioni per interventi edilizi su abitazioni

Le anticipazioni di cui alla lettera *a*) del precedente art. 3 non possono eccedere, per ogni alloggio da costruire o recuperare, i massimali di costo fissati dalla Regione ai sensi dell'art. 4, lettera *g*), della legge 5 agosto 1978, n. 457 e debbono essere restituite al comune entro il termine massimo di 15 anni al tasso annuo previsto per ciascuna fascia di reddito dai punti 1), 2) e 3) dell'ultimo comma dell'art. 82 della legge regionale 1° settembre 1982, n. 75.

L'erogazione delle anticipazioni concesse da parte del comune ha luogo:

nella misura del 50% dell'anticipazione concessa ad avvenuto inizio dei lavori;

nella misura dell'ulteriore 40% ad avvenuta esecuzione dei lavori per un importo non inferiore al 40% dell'anticipazione concessa;

nella misura restante. all'atto del rilascio del certificato di abitabilità.

Art. 5.
Requisiti dei beneficiari

Limitatamente ai requisiti soggettivi prescritti per ottenere le anticipazioni di cui alla lettera *a*) del precedente art. 3, trova applicazione per i richiedenti la disciplina prevista dalla legge regionale 1° settembre 1982, n. 75 per beneficiari dei contributi all'edilizia agevolata.

Le anticipazioni possono peraltro venire concesse pure a coloro che superano i limiti di reddito o sono proprietari di una altra abitazione adeguata soltanto; in tal caso devono però essere restituite in dieci anni ad un tasso pari a quello praticato all'atto della deliberazione di concessione dal tesoriere comunale sui depositi del comune.

Art. 6.
Utilizzazione degli alloggi recuperati o realizzati dal comune

Gli alloggi già di proprietà comunale o acquisiti dal comune tramite esproprio o cessione bonaria, oggetto di interventi di recupero o di nuova edificazione a carico della sovvenzione di cui al precedente art. 1, possono essere alienati o assegnati in locazione.

La scelta tra l'alienazione o l'assegnazione in locazione è deliberata dal consiglio comunale.

Art. 7.
Cessione degli alloggi

Nel caso di alienazione degli alloggi, il prezzo di cessione è dato dal prezzo di acquisizione dell'immobile — o dal valore dello stesso prima dell'intervento edilizio nel caso fosse già di proprietà comunale — e dal costo effettivo dei lavori eseguiti.

Il precedente proprietario può esercitare entro un termine perentorio prefissato in via generale dall'amministrazione comunale il diritto di prelazione all'acquisto.

Nel caso di mancato esercizio del diritto di prelazione, lo alloggio viene posto in vendita mediante apposito bando al quale possono partecipare i residenti da oltre cinque anni nel comune, in possesso dei requisiti previsti per l'edilizia agevolata

Nel caso di mancanza di acquirenti aventi i requisiti di cui al comma precedente, l'alloggio viene messo all'asta ad un prezzo non inferiore a quello di cui al primo comma, in una prima tor-

nata tra coloro che risiedono o prestano attività lavorativa nel comune da oltre due anni, ed in una seconda tornata con partecipazione libera.

Gli acquirenti in possesso dei requisiti prescritti per l'edilizia agevolata possono richiedere al comune di pagare ratealmente una quota non superiore al 50% del prezzo di cessione alle condizioni previste dal precedente art. 3 e, per quanto concerne la duarata dell'ammortamento ed il tasso annuo di riferimento, dall'art. 4, primo comma.

Art. 8.

Locazione

Gli alloggi per i quali il comune non delibera la vendita, vengono assegnati in locazione semplice secondo la disciplina regionale prevista per l'edilizia sovvenzionata.

Art. 9.

Destinazione turistica

Con la convenzione di cui al precedente art. 3, secondo comma, sarà disciplinata anche la eventuale parziale o totale destinazione stagionale degli alloggi di cui alle lettere *a*) e *b*) dello art. 3 a scopi di ricettività turistica.

Art. 10.

Immobili non destinati a scopi abitativi

Il consiglio comunale può altresì deliberare di concedere anticipazioni ai proprietari anche per interventi edilizi su immobili compresi nel piano particolareggiato da destinare ad uso non abitativo, quali il commerciale, l'artigianale, il turistico ed altri.

In tal caso, l'importo dell'anticipazione non potrà essedere il 50% della spesa ammissibile e, comunque, l'importo di lire 20 milioni e dovrà essere restituito secondo le modalità di cui al precedente art. 5, ultimo comma.

Nel caso di immobili di proprietà comunale aventi la destinazione di cui al primo comma, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 6 e 7, primo, secondo, terzo e quarto comma.

Gli acquirenti possono richiedere al comune di pagare ratealmente una quota non superiore al 50% del prezzo di cessione e comunque non eccedente l'importo di lire 20 milioni che dovrà essere restituita alle condizioni di cui all'art. 5, ultimo comma.

Nel caso di locazione, i canoni confluiscono ad incremento della sovvenzione secondo quanto previsto dal precedente art. 3, quarto comma.

Art. 11.

Regolamento d'attuazione

Con apposito regolamento saranno disciplinati gli aspetti procedurali, le modalità di accertamento dei requisiti soggettivi prescritti, i criteri di quantificazione delle anticipazioni da concedere e di scelta dei destinatari e quant'altro si ritenga necessario ai fini dell'attuazione della presente legge.

Il regolamento d'attuazione e gli schemi tipo della convenzione e dei bandi sono adottati dal consiglio comunale ed approvati dall'assessore regionale ai lavori pubblici.

Art. 12.

Commissione consultiva

Per l'attuazione della presente legge, il comune si avvale della consulenza della commissione edilizia comunale, che a tal fine è integrata da:

a) due funzionari della direzione regionale dei lavori pubblici;

b) il soprintendente ai monumenti competente per territorio, o un suo delegato;

c) tre rappresentanti del consiglio comunale, uno dei quali espresso dalla minoranza;

d) il professionista che ha redatto il piano particolareggiato.

Art. 13.

Concessione della sovvenzione e controlli

La concessione e contestuale erogazione della sovvenzione di cui all'art. 1 ha luogo sulla base della semplice presentazione della relativa domanda da parte del comune, corredata da copia della deliberazione comunale di adozione del piano particolareggiato.

L'accertamento che l'utilizzazione della sovvenzione e dei relativi rientri abbia luogo per le finalità e con le modalità previste dalla presente legge è eseguito dal competente comitato di controllo nell'esercizio degli ordinari controlli che ad esso competono in base alla disciplina regionale.

Art. 14.

Per la concessione del contributo una tantum di cui al quarto comma del precedente art. 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l'esercizio 1982 e di lire 2.000 milioni per l'esercizio 1983.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84 e del bilancio per l'esercizio 1982 viene istituito al titolo II sezione V rubrica n. 9 categoria XI il cap. 8402 con la denominazione: « Contributo una tantum per interventi a favore dei centri storici di Grado e di Sauris » e con lo stanziamento complessivo di lire 3.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per l'esercizio 1982 e di lire 2.000 milioni per l'esercizio 1983.

Al predetto onere di lire 3.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 3 partita n. 6 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

Art. 15.

Per la concessione dei contributi annui costanti di cui al quarto comma del precedente art. 1 è autorizzato il limite d'impegno di lire 250 milioni nell'esercizio 1983.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 250 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 2002.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84 viene istituito, con decorrenza dall'esercizio 1983, al titolo II sezione V rubrica n. 9 categoria XI il cap. 8403 con la denominazione: « Contributi annui costanti per interventi a favore dei centri storici di Grado e di Sauris », e con lo stanziamento complessivo di lire 500 milioni, corrispondenti alle annualità autorizzate per gli esercizi 1983 e 1984.

Al predetto onere di lire 500 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 3 partita n. 5 dell'elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo).

Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1985 al 2002 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 10 gennaio 1983

COMELLI

LEGGE REGIONALE 11 gennaio 1983, n. 3.

Interventi nel settore del turismo (modifiche e rifinanziamento della legge regionale 23 agosto 1982, n. 60; rifinanziamento dell'art. 2, lettera f), della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modifiche; variazione dello stanziamento della legge regionale 26 agosto 1966, n. 24, e successive modifiche).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 12 *gennaio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

INTEGRAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 23 AGOSTO 1982, N. 60

Art. 1.

Il titolo I della legge regionale 23 agosto 1982, n. 60, viene così modificato:

a) la dicitura viene integrata con le parole: « e degli esercizi di ristorazione »;

b) dopo la dicitura del titolo I viene inserito il seguente:

« Capo I

Strutture ricettive »

c) dopo l'art. 10 viene inserito il seguente:

« Capo II

Esercizi di ristorazione

Art. 10-*bis*. — Al fine di ottenere l'incremento ed il miglioramento degli esercizi di ristorazione — allorquando le singole iniziative possono costituire importante fattore per l'incremento turistico delle località in cui dette iniziative vanno realizzate — l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, rateati in dieci annualità.

Art. 10-*ter*. — Ai fini degli interventi finanziari attuabili in esecuzione del precedente art. 10-*bis* valgono — per quanto applicabili — le norme del capo I della presente legge ».

Art. 2.

E' abrogato il secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 60.

Art. 3.

Gli oneri previsti dall'art. 10-*bis* della legge regionale 23 agosto 1982, n. 60, così come inserito con il precedente art. 1, fanno carico al cap. 8637 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84 e del bilancio per l'esercizio 1982, la cui denominazione viene così modificata: « Contributi annui costanti per l'incremento ed il miglioramento delle strutture ricettive turistiche e degli esercizi di ristorazione ».

Titolo II

RIFINANZIAMENTO DELL'ARTICOLO 2, LETTERA F), DELLA LEGGE REGIONALE 25 AGOSTO 1965, N. 16 E SUCCESSIVE MODIFICHE

Art. 4.

Per le finalità previste dall'art. 2, lettera *f*), della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di lire 740 milioni per l'esercizio finanziario 1982.

Titolo III

RIFINANZIAMENTI DELLA LEGGE REGIONALE 26 AGOSTO 1966, N. 24, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Art. 5.

Per le finalità previste alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'art. 1 della legge regionale 26 agosto 1966, n. 24, e successive modificazioni, e autorizzato nell'esercizio finanziario 1983 un limite di impegno di lire 220 milioni.

Titolo IV

NORME FINANZIARIE

Art. 6.

Il limite d'impegno di lire 400 milioni autorizzato nell'esercizio 1981 con l'art. 3 della legge regionale 13 agosto 1981, n. 48, viene ridotto a lire 30 milioni a decorrere dall'esercizio 1982.

Le annualità relative al predetto limite vengono ridotte a lire 30 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1982 al 2000.

Art. 7.

Il limite d'impegno di lire 350 milioni autorizzato nell'esercizio 1983 con l'art. 15, terzo comma, della legge regionale 23 agosto 1982, n. 60, viene elevato di lire 150 milioni.

Conseguentemente lo stanziamento del cap. 8637 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84 viene elevato di lire 300 milioni, cui si fa fronte — in relazione a quanto disposto col precedente art. 6 — mediante storno di pari importo dal cap. 8619 del precitato stato di previsione.

Art. 8.

L'onere di lire 740 milioni previsto dal precedente art. 4 fa carico al cap. 8617 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84 e del bilancio per l'esercizio 1982, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 740 milioni per l'esercizio 1982.

Al predetto onere di lire 740 milioni si fa fronte — in relazione a quanto disposto con il precedente art. 6 — mediante storno di pari importo dal cap. 8619 del precitato stato di previsione.

Di detto importo, la quota di lire 370 milioni corrisponde a parte dello stanziamento non utilizzato al 31 dicembre 1981 e trasferito ai sensi del secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'assessore alle finanze n. 6/Rag. del 3 febbraio 1982.

Art. 9.

Le annualità del limite d'impegno di lire 220 milioni autorizzato col precedente art. 5 saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1983 al 1997.

L'onere di lire 440 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi 1983 e 1984, fa carico al cap. 8619 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.

Le annualità autorizzate per gli esercizi dal 1985 al 1997 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Art. 10.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 11 gennaio 1983

COMELLI

LEGGE REGIONALE 11 gennaio 1983, n. 4.

Ulteriore proroga del periodo previsto dall'art. 6 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 33, dell'articolo unico della legge regionale 24 agosto 1981, n. 51 e dall'art. 1 della legge regionale 26 gennaio 1982, n. 14, concernente: « Interventi straordinari per la realizzazione di infrastrutture ed impianti di interesse regionale ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 12 *gennaio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa dell'emanazione della legge di riforma dell'amministrazione regionale, è prorogata sino al 31 dicembre 1983 la durata dell'ufficio di segreteria alle dipendenze della presidenza della giunta regionale, istituito con l'art. 6 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 33.

Art. 2.

La presente legge regionale entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 11 gennaio 1983

COMELLI

(855)

LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1983, n. 5.

Intervento regionale per la tutela e la valorizzazione delle Malghe di Porzus.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 18 *gennaio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In considerazione del significato storico e analogamente a quanto previsto dall'art. 37 della legge regionale n. 60/76, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore della provincia di Udine contributi per le iniziative atte all'acquisizione, al restauro, alla conservazione, alla tutela e alla valorizzazione degli immobili denominati «Malghe di Porzus» in comune di Faedis.

Art. 2.

Norma finanziaria

Per le finalità previste dal precedente articolo 1, è autorizzata, per l'anno 1982, la spesa di lire 25 milioni.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l'esercizio 1982 viene istituito al titolo II sezione II rubrica n. 2 Presidenza della giunta regionale Direzione regionale dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali categoria XI il cap. 6495 con la denominazione «Contributo all'amministrazione provinciale di Udine per le iniziative atte all'acquisizione, al restauro, alla conservazione, alla tutela e alla valorizzazione degli immobili denominati "Malghe di Porzus" in comune di Faedis» e con lo stanziamento di lire 25 milioni per l'esercizio 1982.

Al predetto onere di lire 25 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 3 partita n. 6 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi), corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1981 e trasferita ai sensi dell'art. 7, secondo comma della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'assessore alle finanze n. 10/Rag. dell'11 febbraio 1982.

Ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, lo stanziamento del precitato capitolo viene riportato nell'elenco 1 allegato ai bilanci medesimi.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 18 gennaio 1983

COMELLI

LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1983, n. 6.

Ulteriore proroga del termine di scadenza dei contratti del personale necessario ai comuni e alle comunità per l'espletamento degli adempimenti di cui alle leggi regionali 16 agosto 1976, n. 38, 31 maggio 1977, n. 29, 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 18 *gennaio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I contratti di lavoro a termine, previsti dalla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e dalla legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e tuttora in atto in forza della proroga operata dall'art. 1 della legge regionale 23 dicembre 1981, n. 92, e dall'art. 20 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, sono prorogati fino a tutto il 31 dicembre 1983.

Art. 2.

I contratti di lavoro a termine per lo svolgimento di prestazioni assistenziali, ovvero posti in essere con specifica deliberazione, formalmente approvata, per compiti comunque inerenti all'assistenza previsti dalla legge regionale 16 agosto 1976, n. 38 e dalla legge regionale 31 maggio 1977, n. 29, e tuttora in atto in forza della proroga operata dall'art. 2 della legge regionale 23 dicembre 1981, n. 92, sono prorogati fino a tutto il 31 dicembre 1983.

Art. 3.

Ai fini di cui agli articoli precedenti, gli enti interessati delibereranno distintamente, per ogni singolo dipendente, la proroga del rapporto di lavoro mediante stipulazione di apposito atto aggiuntivo, entro il quarantacinquesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge e specificheranno l'arco temporale della proroga, il titolo di studio, il ruolo, la qualifica o livello del dipendente.

L'atto aggiuntivo e l'allegata deliberazione dovranno pervenire alla segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli entro i successivi sessanta giorni, ai fini e per gli effetti di cui al primo comma del successivo art. 4, nonchè degli articoli 35 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, 7 e 63 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63.

Art. 4.

L'amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico, a partire dal 1° gennaio 1983, la spesa conseguente alla proroga prevista dai precedenti articoli, nonché a far fronte agli eventuali oneri relativi ai contratti in questione per il 1982 per fronteggiare i quali gli enti previsti in detti articoli non hanno ottenuto sufficiente copertura.

Gli oneri derivanti dall'applicazione del precedente comma fanno carico al cap. 800 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-85 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1983.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 18 gennaio 1983

COMELLI

LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1983, n. 7.

Ulteriori modificazioni alla legge regionale 21 luglio 1976, n. 33, recante norme per il reperimento di aree da destinare ad interventi edilizi urgenti nei comuni colpiti dal sisma del maggio 1976 nonché norme in materia di espropriazione per pubblica utilità.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 18 *gennaio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 4, secondo comma, della legge regionale 21 luglio 1976, n. 33, così come modificato con l'art. 1 della legge regionale 11 febbraio 1981, n. 8, le parole «sino al 31 dicembre 1982» sono sostituite dalle seguenti «sino al 31 dicembre 1984».

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 18 gennaio 1983

COMELLI

LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1983, n. 8.

Ulteriori interventi per le finalità di cui agli articoli 4 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 100, dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 101, al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1978, n. 705, ed all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1978, n. 714.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 18 *gennaio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Infrastrutture di comunicazione e di trasporto

In attuazione dell'art. 12 della legge regionale 30 agosto 1982, n. 69, l'amministrazione regionale è autorizzata ad assumere la spesa necessaria per la prosecuzione ed il completamento delle opere e degli investimenti di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 100, ed all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 101, per un importo complessivo di lire 80 miliardi per l'esercizio 1982.

Art. 2.

Ente autonomo del porto di Trieste

Per l'assolvimento dei compiti previsti dalla legge 9 luglio 1967, n. 589, e successive modificazioni, nonché di quelli stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1978, n. 714, e con particolare riguardo alla peculiare funzione internazionale del porto di Trieste, l'amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all'Ente autonomo del porto di Trieste il finanziamento di lire venti miliardi nell'esercizio 1982, quale ulteriore conferimento al fondo di dotazione, di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1978, n. 714.

Art. 3.

Ente per la zona industriale di Trieste

L'amministrazione regionale, in relazione al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1978, n. 705, è autorizzata ad assegnare all'Ente per la zona industriale di Trieste, per l'assolvimento dei suoi compiti istituzionali, un fondo di dotazione di lire sei miliardi nell'esercizio 1982.

Il fondo di dotazione di cui al precedente comma è destinato all'acquisizione ed all'apprestamento di aree ad uso industriale, alla realizzazione, al completamento ed alla manutenzione di opere interessanti il comprensorio, nonché all'acquisto, alla costruzione, al completamento ed all'adeguamento di immobili destinati ad attività industriali.

Art. 4.

Università degli studi di Trieste

In relazione all'art. 7, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 100, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Università degli studi di Trieste un contributo straordinario di lire quattro miliardi, nell'esercizio 1982, per il sostegno e lo sviluppo di iniziative e di attività di ricerca e cooperazione scientifica e culturale.

Art. 5.

Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica

In relazione all'art. 7, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 100, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica nella provincia di Trieste, nell'esercizio 1982, un contributo straordinario di lire quattro miliardi, a titolo di concorso alle spese di impianto e di realizzazione dell'area stessa.

Art. 6.

Finanziamento straordinario alla comunità montana del Carso

In relazione all'esecuzione delle opere previste, nel territorio della provincia di Trieste, dall'art. 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 100, nonché dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 101, l'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare un finanziamento straordinario di lire un miliardo nell'esercizio 1982 a favore della comunità montana del Carso per l'attuazione dei propri piani pluriennali di sviluppo e dei relativi programmi stralcio annuali ovvero dei programmi straordinari di cui alla legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riguardo alla realizzazione, direttamente o tramite i comuni, di opere e di interventi finalizzati ad un equilibrato assetto urbanistico, alla tutela ambientale ed allo sviluppo socio-economico del territorio interessato dall'esecuzione delle opere medesime.

Art. 7.

Per gli oneri di cui al precedente art. 1, nello stato di previsione della spesa dei bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84 e del bilancio per l'esercizio 1982, viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 2 - Direzione regionale viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali - categoria IX - il cap. 5459 con la denominazione « Interventi per la prosecuzione ed il completamento delle opere e degli investimenti di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 100, ed all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 101 » e con lo stanziamento di lire 80 miliardi per lo esercizio 1982, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 3 - partita n. 56 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

Per l'onere di cui al precedente art. 2, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84 e del bilancio per l'esercizio 1982, viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 2 - Direzione regionale viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali - categoria IX - il cap. 5460 con la denominazione « Assegnazione all'Ente autonomo del porto di Trieste di un ulteriore conferimento al fondo di dotazione, di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1978, n. 714 » e con lo stanziamento di lire venti miliardi nell'esercizio 1982, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 3 - partita n. 56 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

Per l'onere di cui al precedente art. 3, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84 e del bilancio per l'esercizio 1982, viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 7 - categoria XI - il cap. 7874 con la denominazione « Assegnazione all'Ente per la zona industriale di Trieste di un fondo di dotazione per l'assolvimento dei compiti istituzionali in relazione al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1978, n. 705 » e con lo stanziamento di lire sei miliardi per l'esercizio 1982 cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 3 - partita n. 56 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

Per l'onere di cui al precedente art. 4, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84 e del bilancio per l'esercizio 1982, viene istituito al titolo II - sezione II - rubrica n. 2 - Direzione regionale dell'istruzione, formazione professionale ed attività culturali - categoria XI - il cap. 6493 con la denominazione « Contributo straordinario all'Università degli studi di Trieste per il sostegno e lo sviluppo di iniziative e di attività di ricerca e cooperazione scientifica e culturale » e con lo stanziamento di lire quattro miliardi per l'esercizio 1982, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 3 - partita n. 56 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

Per l'onere di cui al precedente art. 5, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84 e del bilancio per l'esercizio 1982, viene istituito al titolo II - sezione II - rubrica n. 2 - Direzione regionale dell'istruzione, formazione professionale ed attività culturali - categoria XI - il cap. 6494 con la denominazione « Contributo straordinario al Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica nella provincia di Trieste a titolo di concorso alle spese di impianto e di realizzazione dell'area stessa » e con lo stanziamento di lire quattro miliardi per l'esercizio 1982, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 3 - partita n. 56 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

Per l'onere di cui al precedente art. 6, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84 e del bilancio per l'esercizio 1982, viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 4 - categoria XI - il cap. 7055 con la denominazione « Finanziamento straordinario a favore della comunità montana del Carso per l'attuazione dei propri piani pluriennali di sviluppo e dei relativi programmi straordinari di cui la legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni » e con lo stanziamento di lire un miliardo per lo esercizio 1982 cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 3 - partita n. 56 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 18 gennaio 1983

COMELLI

(856)

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 4 gennaio 1983, n. 1.

Azienda regionale per i porti fluviali delle province di Cremona e Mantova ed interventi straordinari per lo sviluppo della navigazione interna.

(*Pubblicata nel suppl. ord. n.* 1 *al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 5 *gennaio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. Il primo comma dell'art. 1 della legge regionale 22 febbraio 1980, n. 21, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 dello statuto della Regione, è istituita l'azienda regionale per i porti fluviali di Cremona e di Mantova, ente regionale di diritto pubblico con sede in Cremona».

2. Il secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 22 febbraio 1980, n. 21, è abrogato e sostituito dal seguente:

« L'azienda ha lo scopo di assicurare il completamento, la gestione e gli eventuali ampliamenti dei porti interni costituiti dalle aree ed attrezzature comprese nelle zone portuali di Cremona e di Mantova, nonché la costruzione e la gestione di altre strutture idroviarie e portuali nell'ambito delle province di Cremona e di Mantova delimitate a norma di legge ».

3. All'art. 1, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente comma *bis*:

« L'azienda ha inoltre lo scopo di svolgere nelle province di Cremona e di Mantova tutte le altre attività strumentali necessarie all'assolvimento dei compiti previsti ivi compresi i contratti, l'accensione di mutui, gli atti di acquisto di aree ed attrezzature necessarie per l'integrazione del sistema idroviario con gli altri modi di trasporto collegati ed inoltre di assumere partecipazioni azionarie in società armatoriali ed in società per lo sviluppo della navigazione interna e dei traffici fluvio marittimi, relativamente alle province di Cremona e di Mantova ».

Art. 2.

1. Le lettere *b*) e *c*) dell'art. 2 della legge regionale 22 febbraio 1980, n. 21, sono rispettivamente sostituite dalle seguenti:

b) assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria di porti di Cremona e di Mantova, dell'avanconca e della biconca di Cremona, nonché della biconca di Acquanegra Cremonese, della conca di S. Leone e di Governolo, delle banchine e degli attracchi fluviali; nell'ambito delle province di Cremona e di Mantova;

c) stipulare direttamente con l'Azienda delle ferrovie dello Stato e con le altre amministrazioni competenti gli accordi necessari per la costruzione e la gestione dei raccordi ferroviari e stradali coi porti.

Art. 3.

1. Il consiglio di amministrazione di cui all'art. 5 della legge regionale 22 febbraio 1980, n. 21, è integrato da:

il sindaco del comune di Mantova o assessore comunale all'uopo delegato;

il presidente dell'amministrazione provinciale di Mantova e assessore provinciale all'uopo delegato;

il presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cremona;

il presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Mantova.

Art. 4.

1. Alla lettera *c*) dell'art. 6 della legge regionale 22 febbraio 1980, n. 21, sono aggiunte le parole « nonché l'accensione di mutui » ed alla lettera *o*) del succitato art. 6 sono aggiunte le seguenti parole « nonché l'assunzione di partecipazioni azionarie in società armatoriali ed in società per lo sviluppo della navigazione interna e dei traffici fluvio-marittimi ».

Art. 5.

1. Al primo comma dell'art. 17 della legge regionale 22 febbraio 1980, n. 21, sono aggiunte le parole « I beni acquistati ai sensi dell'art. 1, comma secondo *bis*, della presente legge entrano a far parte del patriminio dell'azienda».

Art. 6.

1. I contributi in conto capitale di cui al primo comma dell'art. 49 della legge regionale 21 agosto 1981, n. 50, possono altresì essere utilizzati per il completamento della costruzione, secondo il progetto approvato dal comune, della banchina della struttura portuale funzionale ed accessoria di Casalmaggiore.

Art. 7.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 4 gennaio 1983

GUZZETTI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 25 novembre 1982 e vistata dal commissario del Governo con nota del 31 dicembre 1982 prot. 21902/15049).

LEGGE REGIONALE 4 gennaio 1983, n. 2.

Modifiche alla legge regionale 6 dicembre 1979, n. 74: « Provvidenze a favore degli enti locali per l'acquisizione e l'urbanizzazione delle aree per l'attuazione degli interventi di edilizia residenziale ».

(*Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 1 del 5 gennaio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Il terzo comma dell'art. 1 della legge regionale 6 dicembre 1979, n. 74, è sostituito dal seguente:

« Gli interventi finanziari previsti dalla presente legge sono diretti ai comuni, e loro consorzi, che non beneficiano di finanziamenti previsti dalle leggi statali per i medesimi scopi, e prioritariamente destinati alla attuazione del piano di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457».

Art. 2.

Il quarto, quinto e sesto comma dell'art. 2 della legge regionale 6 dicembre 1979, n. 74, sono sostituiti dai seguenti:

«4. Gli enti interessati che non impegnino le anticipazioni sul fondo regionale entro nove mesi dalla comunicazione dell'avvenuta assegnazione, decadono dalle stesse».

«5. Nei piani di riparto possono essere previste in ordine di priorità, assegnazioni in eccedenza alle complessive disponibilità per non oltre il cinquanta per cento, ai fini dell'utilizzo delle quote eventualmente disponibili a seguito di decadenza o di rinuncia degli enti beneficiari, nonché a seguito delle eventuali nuove disponibilità accertate ai sensi del successivo art. 5 ».

«6. L'approvazione dei piani di riparto relativi al fondo regionale, a norma del precedente terzo comma, costituisce impegno, ai sensi dell'art. 60 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, nei limiti delle disponibilità del relativo capitolo di bilancio; gli ulteriori impegni relativi all'utilizzo delle disponibilità di cui al precedente quinto comma, vengono assunti d'ufficio dal servizio ragioneria della giunta regionale e le relative somme sono erogate nell'ambito del medesimo piano di riparto territoriale cui l'impegno si riferisce e con l'osservanza delle priorità ivi previste».

Art. 3.

Il primo comma dell'art. 3 della legge regionale 6 dicembre 1979, n. 74, è sostituito dal seguente:

«Per beneficiare delle anticipazioni di cui al precedente art. 1, primo comma, nonché dei fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, gli enti interessati, tenuto conto degli atti regionali e infraregionali di programmazione in materia, debbono inoltrare agli enti di cui al primo comma del precedente art. 2 entro il 31 gennaio di ogni anno, le relative richieste corredate da:

a) la deliberazione dell'organo competente di richiesta o di impegno ad assumere gli obblighi conseguenti all'eventuale accoglimento della domanda;

b) il programma pluriennale ai sensi dell'art. 38 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) una relazione illustrativa dello stato di attuazione del piano di edilizia economica e popolare, nonché delle previsioni di attuazione dello stesso con l'indicazione degli interventi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione».

Art. 4.

Il termine di cui al quarto comma dell'art. 2 della legge regionale 6 dicembre 1979, n. 74, così come modificato dalla presente legge, si applica anche alle anticipazioni già concesse, purché non si sia già verificata la decadenza.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 4 gennaio 1983

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 25 novembre 1982 e vistata dal commissario del Governo con nota del 31 dicembre 1982 prot. 21208/15050*).

LEGGE REGIONALE 4 gennaio 1983, n. 3.

Inquadramento del personale assunto dalla giunta regionale ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge regionale 14 giugno 1976, n. 14 e dell'art. 13 della legge regionale 25 novembre 1973, n. 48.

(*Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 1 del 5 gennaio 1983*)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Il personale assunto dalla giunta regionale ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge regionale 14 giugno 1976, n. 14, e dell'art. 13 della legge regionale 25 novembre 1973, n. 48, in servizio alla data del 1° ottobre 1982, è inquadrato nel ruolo organico della giunta regionale - amministrazione generale, a decorrere dal 1° dicembre 1982.

Art. 2.

L'inquadramento è disposto — nei limiti dei posti disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge — con decreto del presidente della giunta regionale, previo conforme deliberazione della stessa, nel livello funzionale corrispondente a quello rivestito da ciascun impiegato alla data del 30 novembre 1982.

Ai fini di cui alle precedenti norme la Regione indice appositi concorsi riservati per titoli ed esami, regolati dalle norme regionali vigenti, ad eccezione del numero e delle modalità delle prove che sono definiti con deliberazione del consiglio regionale.

Art. 3.

Il trattamento economico del personale previsto dalla presente legge è determinato nella misura dello stipendio iniziale annuo lordo dalle norme regionali in vigore per i livelli di inquadramento.

La differenza fra il trattamento economico in godimento alla data del 30 novembre 1982 e quello previsto dal precedente comma è conservata a titolo di assegno personale pensionabile, riassorbibile con qualsiasi tipo di incremento e miglioramento economico a qualunque titolo dovuto, fatta eccezione unicamente per gli incrementi dell'indennità integrativa speciale. Tale assegno personale cessa comunque alla data di entrata in vigore delle norme regionali di recepimento dell'accordo relativo al contratto nazionale per il personale delle regioni a statuto ordinario per il periodo 1982-84.

Art. 4.

A far tempo dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere disposti incarichi a tempo determinato ai sensi dell'art. 13 della legge regionale n. 48/1973 e dell'art. 3 della legge regionale n. 54/1979.

Art. 5.

Al finanziamento degli oneri derivanti dall'inquadramento nel ruolo organico della giunta regionale del personale di cui alla presente legge, si provvede per l'esercizio finanziario 1983 e successivi, mediante impiego delle somme stanziate ai sensi della legge regionale 25 novembre 1983, n. 48, e successive modificazioni, sui capitoli relativi al trattamento economico, previdenziale ed assistenziale del personale regionale.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 4 gennaio 1983

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 25 novembre 1982 e vistata dal commissario del Governo con nota del 31 dicembre 1982 prot.* 20202/15048).

LEGGE REGIONALE 4 gennaio 1983, n. 4.

Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1983, n. 3, recante disposizioni su: « Inquadramento del personale assunto dalla giunta regionale ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge regionale 14 giugno 1976, n. 14 e dell'art. 13 della legge regionale 25 novembre 1973, n. 48 ».

(*Pubblicata nel suppl. ord. n.* 1 *al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 5 *gennaio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 2 della legge regionale 4 gennaio 1983, n. 3, recante disposizioni su « Inquadramento del personale assunto ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge regionale 14 giugno 1976, n. 14 e dell'art. 13 della legge regionale 25 novembre 1973, n. 48 » è abrogato e sostituito dal seguente:

« L'inquadramento è disposto — nei limiti dei posti disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge — con decreto del presidente della giunta regionale, previa conforme deliberazione della stessa, nel livello funzionale corrispondente a quello sulla base del quale è determinato per ciascun interessato il trattamento economico alla data del 30 settembre 1982».

Art. 2.

L'art. 3 della legge regionale 4 gennaio 1983, n. 3, recante disposizioni su «Inquadramento del personale assunto ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge regionale 14 giugno 1976, n. 14 e dell'art. 13 della legge regionale 25 novembre 1973, n. 48» è abrogato e sostituito dal seguente:

«Il trattamento economico del personale previsto dalla presente legge è determinato nella misura dello stipendio iniziale annuo lordo stabilito dalle norme regionali in vigore per i livelli di inquadramento, fatto salvo il riconoscimento, ai fini della progressione economica, dei servizi resi precedentemente sulla base delle norme regionali vigenti».

Art. 3.

All'art. 4 della legge regionale 4 gennaio 1983, n. 3, recante disposizioni su «Inquadramento del personale assunto ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge regionale 14 giugno 1976, n. 14 e dell'art. 13 della legge regionale 25 novembre 1973, n. 48» è aggiunto il seguente comma:

«Ferma restando l'abrogazione degli articoli 7 e 8 della legge regionale 14 giugno 1976, n. 14, come disposto dall'art. 55 della legge regionale 1° agosto 1979, n. 42, a decorrere dalla data di inquadramento cessano gli effetti delle disposizioni del primo comma dell'art. 55 della richiamata legge regionale 1° agosto 1979, n. 42, ai fini della conferma degli incarichi».

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 4 gennaio 1983

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 22 dicembre 1982 e vistata dal commissario del Governo con nota del 31 dicembre 1982 prot.* 20202/15055).

(857)

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1983, n. 5.

Modifica dell'art. 4 della legge regionale 2 gennaio 1980, n. 2, relativa alla disciplina dell'esercizio della professione di guida alpina ed aspirante guida.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 31 *gennaio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Il quarto comma dell'art. 4 della legge regionale 2 gennaio 1980, n. 2, è abrogato e sostituito dai seguenti:

« La commissione è nominata con decreto del Presidente della giunta regionale e dura in carica per la corrispondente sessione di esame.

In caso di mancata designazione dei componenti da parte delle organizzazioni di cui alle lettere *b*) e *c*) del primo comma, il presidente della giunta regionale provvede alle nomine prescindendo dalle designazioni medesime.

In caso di reiterata assenza dei singoli componenti alle riunioni della commissione, questi possono essere sostituiti con le medesime modalità previste per le nomine.

Ai componenti della commissione estranei all'amministrazione regionale, spetta un gettone di presenza, nella misura di L. 40.000 giornaliere, nonchè il rimborso delle spese di trasporto, alle condizioni e nei modi previsti per i dipendenti regionali dall'art. 8 della legge regionale 15 agosto 1979, n. 50.

La Regione provvede, altresì, direttamente all'ospitalità ed alla assicurazione dei membri della commissione, limitatamente al periodo di esercizio della funzione, per gli infortuni ed i rischi di responsabilità civile.

In occasione dei lavori della commissione ai fini delle eventuali sostituzioni, sono convocati anche i membri supplenti, cui spetta il trattamento di cui ai commi precedenti ».

Art. 2.
Norma finanziaria

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante impiego della somma stanziata al cap. 1.3.7.4.2.1070 « Spese per l'organizzazione degli esami per il

conseguimento della qualifica di aspirante guida e di guida alpina» iscritto nello stato di previsione delle spese dei bilanci per l'esercizio finanziario 1983 e successivi alla cui determinazione della spesa si provvede annualmente con legge di approvazione del bilancio ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 1978, n. 34.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 27 gennaio 1983

GUZZETTI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 16 *dicembre* 1982 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 24 *gennaio* 1983 *prot.* 21402/1252).

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1983, n. **6.**

Nuovi interventi regionali per la realizzazione di ponti su grandi corsi d'acqua.

(Pubblicata nel 1° *suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione n.* 4 *del* 31 *gennaio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. La Regione allo scopo di migliorare la situazione di transito per l'attraversamento dei fiumi Brembo, Adda e Mincio concorre, *una tantum*, nella misura sottoindicata, al finanziamento delle seguenti opere:

a) lire 1.500 milioni per lavori di costruzione del nuovo ponte sul fiume Brembo in comune di Brembate (Bergamo) variante esterna strada provinciale n. 184;

b) lire 400 milioni quale contributo integrativo di quello già concesso in base alla legge regionale 14 agosto 1973, n. 34, per i lavori di costruzione del ponte sul fiume Mincio, in corrispondenza della Diga Masetti;

c) lire 1.600 milioni quale contributo per la progettazione del nuovo ponte sul fiume Adda in comune di Lodi e per la progettazione e la realizzazione della relativa viabilità di accesso;

d) lire 1.500 milioni per la progettazione esecutiva del nuovo ponte ferroviario e stradale sul fiume Adda, tra i comuni di Paderno (Como) e Calusco (Bergamo), nonchè per la realizzazione della relativa viabilità di accesso.

Art. 2.

1. Per la costruzione del ponte sul fiume Brembo il contributo di cui al precedennte art. 1, lettera *a)*, è erogato alla provincia di Bergamo con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge regionale 5 settembre 1978, n. 60.

2. Per i lavori di costruzione del ponte sul fiume Mincio il contributo integrativo di cui al precedente art. 1, lettera *b)*, è erogato alla provincia di Mantova con l'osservanza delle norme della legge regionale 14 agosto 1973, n. 34.

3. Per il ponte sul fiume Adda in comune di Lodi i contributi di cui all'articolo precedente, lettera *c)*, sono erogati al comune di Lodi come segue:

a) per le spese di progettazione del ponte e della relativa viabilità di accesso fino alla concorrenza dell'intero onere, in un'unica soluzione ad intervenuta approvazione del progetto da parte dei competenti organi della Regione e dello Stato;

b) per la realizzazione della viabilità di accesso con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge regionale 5 settembre 1978, n. 60.

4. Per la realizzazione del nuovo ponte ferroviario e stradale sul fiume Adda l'intervento finanziario di cui all'articolo precedente, lettera *d)*, è destinato alla copertura delle spese inerenti alla progettazione esecutiva del ponte, da disporsi e redigersi in conformità all'esito del concorso nazionale indetto con deliberazione della giunta regionale 15 maggio 1979, n. 2/23631 e sulla base di apposita convenzione, approvato dalla giunta regionale sentita la competente commissione consiliare, da stipularsi tra la Regione, le FF.SS. e le province di Bergamo e di Como, nonchè alla realizzazione della viabilità di accesso al ponte per la parte di competenza delle province suddette.

5. In relazione a quanto previsto dal comma precedente, l'intervento finanziario ivi previsto è utilizzato ai fini della partecipazione diretta della Regione alla spesa occorrente alla progettazione esecutiva del ponte, nella misura di un quarto della spesa stessa, nonchè della concessione alle province interessate di contributi fino alla concorrenza delle quote di detta spesa di loro competenza; le somme residue, da impiegarsi per la realizzazione della viabilità di accesso al ponte, sono assegnate, previa ripartizione in eguale misura, a titolo di contributi alle province predette.

6. Le modalità di erogazione delle somme destinate alla copertura delle spese inerenti alla progettazione esecutiva suindicata sono disciplinate dalla convenzione di cui al precedente quarto comma; per l'erogazione delle somme da assegnarsi alle province di Bergamo e Como per la realizzazione della viabilità d'accesso si applicano le norme di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge regionale 5 settembre 1978, n. 60.

7. Ai progetti esecutivi delle opere di cui ai commi precedenti, non approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, deve essere allegata una relazione sull'impatto ambientale indotto dalla realizzazione delle opere stesse, elaborati a cura delle amministrazioni appaltanti.

Art. 3.

1 L'erogazione dei contributi previsti dalla presente legge è disposta con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore ai lavori pubblici ed edilizia residenziale, se delegato.

Art. 4.

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dal precedente art. 1 è autorizzata per l'anno 1983 la spesa di lire 5.000 milioni, il cui onere trova copertura nel bilancio pluriennale 1982-84 parte II, progetto 4.5.2.2. «Realizzazione di ponti su grandi corsi d'acqua», tabella relativa a «Previsioni di spesa riferita a nuovi previsti provvedimenti legislativi».

2. Al finanziamento dell'onere a carico dell'esercizio finanziario 1983 determinato dal precedente primo comma, si fa fronte mediante impiego per:

a) lire 2.500 milioni, ai sensi dell'art. 43 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, di cui per lire 2.000 milioni del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi in attuazione del programma regionale di sviluppo - fondo ex art. 9» e per lire 500 milioni del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali finanziati con mutuo», iscritti rispettivamente ai capitoli 2.5.2.1.2.670 e 2.5.2.1.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1982;

b) lire 2.500 milioni per pari quota del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali finanziati con mutuo» che verrà scritto nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1983 al cap. 2.5.2.1.2.958.

3. Nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1983, parte II, ambito 4, settore 5, obiettivo 2, progetto 2, verrà istituito il cap. 2.4.5.2.2.1524 «Concorso regionale per la realizzazione di ponti su grandi corsi d'acqua» con la dotazione finanziaria di competenza di lire 5.000 milioni e di cassa di lire 2.500 milioni.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 27 gennaio 1983

GUZZETTI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 20 *dicembre* 1982 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 24 *gennaio* 1983 *prot.* 21602/1253).

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1983, n. 7.

Proroga dell'efficacia delle misure di salvaguardia di cui al titolo V della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51.

(*Pubblicata nel 1° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 31 *gennaio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Il termine di cui all'art. 43, ultimo comma, della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51, come sostituito dalla legge regionale 18 gennaio 1980, n. 9, relativo all'efficacia delle misure di salvaguardia per la tutela del patrimonio naturale e paesaggistico, è prorogato fino al 31 dicembre 1984.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 27 gennaio 1983

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 20 dicembre 1982 e vistata dal commissario del Governo con nota del 24 gennaio 1983 prot. 21302/1251*).

(1171)

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 11 gennaio 1983, n. 2.

Integrazioni alla legge regionale 13 novembre 1978, n. 58. Norme di integrazione della legge regionale 12 gennaio 1977, n. 6, per l'esercizio delle funzioni di cui alla legge regionale 6 ottobre 1977, n. 41, in materia di applicazione direttive C.E.E.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 26 *gennaio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Articolo unico

Nell'esercizio della delega di cui alla legge regionale 13 novembre 1978, n. 58, le comunità montane ed i consorzi dei comuni possono utilizzare, nei limiti degli importi non impegnati alla data di entrata in vigore della presente legge per carenza di domande, le disponibilità degli stanziamenti destinati agli interventi di cui agli articoli 24 e 41 della legge regionale 6 ottobre 1977, n. 41:

a) per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 17 della stessa legge regionale n. 41/1977;

b) per la concessione di contributi in conto capitale, nella misura massima del 30 per cento della spesa ritenuta ammissibile, per gli investimenti globalmente necessari per l'attuazione dei piani di sviluppo in alternativa ai mutui di cui all'art. 21 della stessa legge regionale n. 41/1977; la misura massima del contributo è elevata al 40 per cento nelle zone classificate svantaggiate ai sensi della direttiva (CEE) n. 273/1975.

I contributi in conto capitale di cui al precedente comma non potranno comunque essere superiori a quelli equivalenti alla attualizzazione del concorso negli interessi previsti dalla legge regionale 6 ottobre 1977, n. 41.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 11 gennaio 1983

TEARDO

LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1983, n. 3.

Integrazione della legge regionale 4 marzo 1982, n. 11. Norme di riferimento per i livelli di classificazione delle aziende ricettive.

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n.* 4 *del* 26 *gennaio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Dopo l'art. 22 della legge regionale 4 marzo 1982, n. 11, è inserito il seguente art. *22-bis*:

« Al fine di consentire l'applicazione di norme contenenti obblighi a carico di esercizi ricettivi, riferiti alle categorie di cui alla legge 30 dicembre 1937, n. 2651, e successive modificazioni è approvata la seguente tabella di corrispondenza fra le categorie e i livelli di classificazione attribuiti alle aziende ricettive con decorrenza 1° gennaio 1983 ai sensi della presente legge regionale:

a) *Aziende ricettive alberghiere*:

Livelli di classificazione ai sensi della presente legge regionale	Categorie della legge 30 dicembre 1937, n. 2651, e successive modifiche
5 stelle	albergo di lusso
4 stelle	albergo di 1ª categoria
3 stelle	albergo di 2ª categoria
2 stelle	albergo di 3ª categoria
1 stella	albergo di 4ª categoria

b) *Aziende ricettive all'aria aperta*:

Livelli di classificazione della legge regionale 4 marzo 1982, n. 11	Categorie della legge 30 dicembre 1937, n. 2651, e successive modifiche
4 stelle	albergo di 2ª categoria
3 stelle	albergo di 3ª categoria
2 stelle	albergo di 4ª categoria
1 stella	locanda

Art. 2.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 18 gennaio 1983

TEARDO

(1019)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1983, n. **2.**

Variazione della dotazione organica stabilita dalla legge regionale 22 ottobre 1979, n. 34.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5) *del* 17 *gennaio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con la presente legge sono attuati gli adeguamenti alla dotazione organica che rivestono carattere di urgenza ai fini dell'individuazione di professionalità a particolare specializzazione con specifico riferimento ai compiti di programmazione, di intervento in campo informativo e informatico, di organizzazione e gestione del personale, di formazione dei quadri, di intervento nei settori della divulgazione agricola, della difesa del suolo e forestale.

Art. 2.

Sono istituite le seguenti qualifiche funzionali corrispondenti al VI livello retributivo e il numero dei posti del ruolo unico regionale è aumentato di quelli indicati a fianco di ciascuna delle qualifiche funzionali medesime:

consigliere operatore di centro elettronico	2
consigliere informativo	16
consigliere in materia di organizzazione, procedure e metodi	10
consigliere in materia di informazione e documentazione	13
consigliere in materia di divulgazione agricola	2

Sono istituite le seguenti qualifiche funzionali corrispondenti al VII livello retributivo e il numero dei posti del ruolo unico regionale è aumentato di quelli indicati a fianco di ciascuna delle qualifiche funzionali medesime:

istruttore informativo .	95
istruttore informatico .	13
istruttore in materia di gestione e manutenzione di reti locali e hardware .	3
istruttore in materia di organizzazione, procedure e metodi	6
istruttore in materia di formazione	10
istruttore in materia di divulgazione agricola .	10
istruttore forestale	6
istruttore in materia di risorse idriche e difesa del suolo	9

Sono istituite le seguenti qualifiche funzionali corrispondenti all'VIII livello retributivo e il numero dei posti del ruolo unico regionale è aumentato di quelli indicati a fianco di ciascuna delle qualifiche funzionali medesime:

esperto informativo	25
esperto in materia di programmazione regionale	10
esperto analista di sistemi informatici	8
esperto analista di hardware	3
esperto in materia di organizzazione, procedure e metodi	3
esperto in materia di gestione del personale .	3
esperto formatore	5
esperto in materia di divulgazione agricola	7
esperto forestale	6
esperto in materia di risorse idriche e difesa del suolo . . .	8

L'ambito professionale ed il campo di attività delle qualifiche funzionali istituite sono definiti nell'allegato *A.*

I titoli culturali e professionali richiesti per l'accesso a ciascuna delle suddette qualifiche sono stabiliti nell'allegato *C.*

Art. 3.

Il numero dei posti del ruolo unico regionale è aumentato di quelli indicati a fianco di ciascuna delle seguenti qualifiche funzionali già istituite:

consigliere amministrativo	2
consigliere contabile	2
consigliere in materia di beni e attività culturali e ambientali	8
istruttore ingegnere/architetto	1
istruttore in materia di controllo e risanamento ambientale	4
esperto di informatica	4
esperto in materia di beni e attività culturali e ambientali	1

Art. 4.

L'accesso alle qualifiche istituite a norma dell'art. 2, avverrà per pubblico concorso articolato in due fasi:

a) partecipazione a corsi di formazione finalizzati, nel limite del numero di partecipanti previsto, dei candidati che abbiano superato le prove selettive per l'ammissione al corso attinenti il campo di attività ed i profili delle qualifiche;

b) valutazione del merito dei candidati in possesso dell'attestazione dell'effettiva regolare partecipazione ai corsi, accertato in base a prove scritte e orali ed alla valutazione dei titoli professionali e di servizio.

Con propri atti il consiglio regionale determina:

il regolamento tipo riferito alle prove per l'ammissione ai corsi;

le tipologie ed i moduli formativi dei corsi;

le caratteristiche delle prove finali;

l'articolazione delle prove e dei corsi secondo il campo di attività ed i profili delle qualifiche.

L'accesso alle qualifiche istituite a norma dell'art. 2 può altresì avvenire per il personale regionale ai sensi di quanto stabilito al secondo comma dell'art. 17 della legge regionale 3 marzo 1981, n. 9, attraverso l'ammissione a corsi e prove d'esame.

Con propri atti il consiglio regionale provvede altresì alla definizione della composizione ed alla nomina delle commissioni esaminatrici, nonché alle determinazioni relative alla misura ed alle condizioni per la concessione ai partecipanti ai corsi di assegni di studio e di indennità per le spese di vitto e alloggio ove non sia prevista l'assunzione diretta delle dette spese a carico della Regione.

Art. 5.

Le norme di cui all'art. 4 si applicano altresì per tutti i posti messi a concorso relativamente alle altre qualifiche previste dalla presente legge con riferimento al VI livello od a livelli retributivi superiori.

L'accesso alle qualifiche di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge del personale con incarico a tempo indeterminato cui sia prevista l'attribuzione delle dette qualifiche, potrà avere luogo unicamente sulla base del superamento delle prove previste al primo comma dell'art. 4.

Con il medesimo atto con il quale sono fissati i moduli formativi dei corsi può essere prevista la facoltà della giunta regionale di autorizzare lo sviluppo di *iter* formativi differenziati in rapporto dell'esperienza specifica di lavoro o al grado di specializzazione già acquisita da parte dei candidati ammessi a partecipare ai corsi.

Art. 6.

In sede di prima applicazione della presente legge e, pertanto, in riferimento ai posti messi a concorso a norma della presente legge, è ammesso a partecipare, purché in possesso dei requisiti prescritti, ad eccezione di quello dell'età, il personale che presti servizio non di ruolo o con incarico di prestazione d'opera intellettuale presso la Regione, i comitati comprensoriali, il circondario di Rimini.

Il requisito dell'età deve essere peraltro posseduto al momento in cui iniziò il rapporto con la Regione.

Art. 7.

La legge di bilancio determina, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31, l'entità della spesa relativa alle attività di selezione e formative, alle indennità e agli assegni di studio di cui all'art. 4.

Art. 8.

Per l'assolvimento delle funzioni in campo informativo ed in materia di programmazione di interesse regionale sono istituiti nuclei operativi decentrati.

La prima dotazione organica di tali nuclei operativi sarà costituita di posti istituiti con la presente legge.

Art. 9.

Sono approvati gli allegati *A*, *B* e *C* che, per effetto delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 modificano l'allegato *C* alla legge regionale 22 ottobre 1979, n. 34.

Art. 10.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 44, ultimo comma, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 14 gennaio 1983

TURCI

(*Omissis*)

(851)

LEGGE REGIONALE 17 gennaio 1983, n. **3**.

Interventi a favore delle cooperative di garanzia o consorzi-fidi tra operatori commerciali e turistici.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 19 *gennaio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Emilia-Romagna concorre alla promozione e allo sviluppo delle cooperative di garanzia e consorzi-fidi costituiti tra esercenti il commercio all'ingrosso e al dettaglio, in sede fissa o ambulante, esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande e altri operatori del settore commerciale e turistico al fine di fornire garanzie di carattere collettivo per agevolare la concessione ai propri soci di crediti bancari destinati all'acquisizione, in qualsiasi forma, al rinnovo ed alla trasformazione dei locali e delle attrezzature adibite o da adibire all'attività commerciale nonché all'incremento ed al miglioramento della struttura ricettiva e turistica sia alberghiera che extra-alberghiera, mediante la concessione di contributi in conto quote sociali o consortili e di altri contributi finalizzati ad ampliare le disponibilità del fondo di garanzia.

I contributo è corrisposto alle cooperative di garanzia o consorzi-fidi costituiti con almeno cinquanta soci e che abbiano svolto la propria attività fidejussoria nell'esercizio precedente.

I contributi sopra indicati sono inoltre estesi ai consorzi di secondo grado costituiti da almeno sei cooperative di garanzia o consorzi-fidi di operatori commerciali e turistici ed operanti nell'ambito del territorio regionale.

Art. 2.

Hanno titolo ad ottenere i benefici previsti dalla presente legge le cooperative ed i consorzi-fidi, aventi fini di mutualità tra gli aderenti, con sede nel territorio della regione ed appartenenti ad una o più delle categorie indicate all'art. 1, regolati da uno statuto che stabilisca, tra l'altro che alla giunta regionale vengano comunicati, in caso di liquidazione della cooperativa o del consorzio, i motivi e le cause dello scioglimento, e ad essa venga attribuita la facoltà di disporre, in accordo con i liquidatori, la destinazione dei fondi disponibili, detratte le passività e le quote sociali e consortili, ove ne sia ammessa la restituzione, in misura non superiore all'importo versato; non dovranno essere previste, comunque, la restituzione di contributi ed erogazioni a fondo perduto.

Lo statuto delle cooperative di garanzia e dei consorzi-fidi deve, inoltre, prevedere l'attribuzione alla giunta regionale della facoltà di nominare un componente del collegio sindacale.

Per i consorzi di garanzia di secondo grado lo statuto deve prevedere, oltre alla nomina di un rappresentante della giunta regionale nel collegio sindacale, la designazione di due rappresentanti della Regione nel consiglio direttivo, nominati dal consiglio regionale con voto limitato ad uno.

Possono presentare domanda di contributo anche cooperative e consorzi di primo e secondo grado il cui statuto non sia conforme, in tutto o in parte, ai requisiti di cui alla presente legge, purchè lo statuto stesso venga adeguato entro sei mesi dall'adozione della deliberazione che concede il contributo pena decadenza dello stesso.

Art. 3.

Il contributo concesso dalla Regione non può superare la quota di capitale sociale versato dai soci o la quota di fondo consortile costituito dai soci stessi.

Alle cooperative di garanzia o consorzi-fidi già ammessi a contributo regionale può essere corrisposto un ulteriore contributo pari all'importo delle quote di capitale sociale versate dai nuovi soci ovvero corrispondente a quote sociali multiple, ma comunque non superiore alla differenza fra il capitale sociale versato dai soci preso a base per la concessione del precedente contributo ed il capitale sociale risultante versato dai soci alla data di presentazione della nuova domanda.

I contributi concessi a consorzi di secondo grado sono rapportati alla somma dei capitali sociali o dei fondi consortili versati dai soci delle cooperative di garanzia o dei consorzi-fidi aderenti; il loro importo non può essere superiore al 30 per cento di tale somma, e, successivamente del 50 per cento dello incremento annuo.

Alle cooperative di garanzia ed ai consorzi-fidi nonché ai consorzi di secondo grado possono inoltre essere concessi annualmente contributi diretti ad aumentare le disponibilità del fondo di garanzia. Detti contributi non potranno essere superiori all'1 per cento del volume dei finanziamenti assistiti da garanzie nel corso dell'esercizio precedente.

Art. 4.

Le domande per la concessione del contributo ordinario devono essere inviate, entro il 30 giugno di ogni anno, al Presidente della giunta regionale e devono essere corredate dai seguenti documenti:

a) relazione tecnica sull'attività svolta dalla cooperativa di garanzia o consorzio-fidi e sui suoi programmi d'intervento;

b) copia dello statuto in vigore;

c) copia del bilancio consuntivo dell'esercizio decorso, regolarmente approvato dall'assemblea dei soci;

d) elenco dei soci con l'indicazione delle quote di capitale sociale versato.

Le domande presentate da consorzi di secondo grado devono essere corredate, oltre che da copia dello statuto in vigore e da copia dell'ultimo bilancio consuntivo approvato, anche da una relazione tecnica che illustri l'attività svolta ed i programmi di intervento predisposti per il coordinamento ed il sostegno dell'attività delle forme associative aderenti.

Art. 5.

La giunta regionale approva, sentita la competente commissione consiliare, il piano annuale di ripartizione e di concessione dei contributi.

La deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

L'erogazione dei contributi alle cooperative di garanzia e ai consorzi-fidi è disposta in conformità con quanto previsto dal piano annuale con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore competente, se delegato.

Art. 6.

I rappresentanti della Regione nei collegi sindacali, nominati ai sensi dell'art. 2, presentano, entro il 30 giugno di ogni anno, al competente assessore regionale una relazione illustrativa dell'attività svolta, con particolare riferimento alla destinazione delle risorse mobilitate con il contributo regionale.

Analoga relazione viene presentata dai rappresentanti della Regione nei consigli direttivi dei consorzi di secondo grado alla competente commissione consiliare.

Art. 7.

La presente legge sostituisce ed assorbe gli interventi a favore delle cooperative di garanzia tra esercenti il commercio al dettaglio previsti dalla legge regionale 26 novembre 1973, n. 39, modificata con legge regionale 29 agosto 1974, n. 47.

Art. 8.

Agli oneri relativi all'attuazione della presente legge e ammontati a L. 500.000.000 per il triennio 1983-1985, la regione Emilia-Romagna fa fronte con i fondi allocati nell'ambito del bilancio pluriennale 1982-1985 nella sezione 3ª « Attività produttive », settore 04 - « Turismo e commercio », programma 03 « commercio e mercati » e con l'istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1983, che verrà dotato dello stanziamento necessario in sede di approvazione della legge di bilancio per l'esercizio stesso.

Per gli esercizi successivi al 1983 sarà la legge di bilancio a stabilire l'ammontare della quota annua da stanziare, tenuto conto della scadenza prevedibile delle obbligazioni assunte, sull'ammontare complessivo di L. 500.000.000 dell'autorizzazione pluriennale di spesa, a norma di quanto disposto dal 1° comma dell'art. 12 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 17 gennaio 1983

TURCI

(852)

LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1983, n. 4.

Concessione di un contributo al centro interregionale di studi e documentazione - Cinsedo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 21 *gennaio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Emilia-Romagna, nel riconoscimento della rilevanza per i propri fini istituzionali del Cinsedo - Centro interregionale di studi e documentazione, con sede in Roma, e per potersi avvalere dei servizi che lo statuto del centro prevede siano forniti senza fini di lucro, concede ad esso un contributo annuale inteso anche a sostenerne l'organizzazione e le attività svolte nel comune interesse delle Regioni e delle Province autonome.

Art. 2.

La regione Emilia-Romagna, per le finalità di cui al precedente articolo, è autorizzata a concedere un contributo annuale al Cinsedo.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la regione Emilia-Romagna fa fronte, a partire dall'esercizio 1983, mediante l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio di previsione per l'esercizio stesso, che verrà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge di bilancio ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, primo comma, della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 18 gennaio 1983

TURCI

LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1983, n. 5.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 novembre 1981, n. 42, recante norme sulla classificazione delle aziende alberghiere.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 21 *gennaio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nella tabella *A* allegata alla legge regionale 30 novembre 1981, n. 42, e relativo riepilogo dei requisiti obbligati, alla voce « 2.04 », le relative sottovoci « 2.041 » e « 2.042 » sono sostituite come segue:

« voce 2.041, uno ogni otto posti letto non serviti da locale bagno privato, con il minimo di un bagno comune completo su ogni piano in cui vi siano camere prive di bagno privato (3) (4) (5) »;

« voce 2.042, uno ogni dieci posti letto non serviti da locale bagno privato, con il minimo di un bagno comune completo su ogni piano in cui vi siano camere prive di bagno privato (1) (2) ».

Art. 2.

Nelle tabella *A* e *B* e relativi riepiloghi dei requisiti obbligati, allegati alla legge regionale n. 42/1981, è soppressa la voce « 2.06 » concernente la « chiamata di allarme in tutti i bagni privati e comuni » e conseguentemente viene soppresso il relativo punteggio.

Art. 3.

Entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comune provvede d'ufficio alla revisione della classifica che sia stata assegnata alle aziende alberghiere soltanto in funzione della mancanza congiunta o disgiunta dei requisiti obbligati di cui alle voci « 2.04 » e « 2.06 », in relazione alle modifiche introdotte con i precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

Norma transitoria

Fino al 31 dicembre 1983 le aziende alberghiere della regione possono mantenere la precedente denominazione e relativo segno distintivo corrispondenti alla classifica per categorie posseduta al 31 dicembre 1982.

Gli obblighi di cui all'art. 3, commi secondo e terzo, della legge regionale 30 novembre 1981, n. 42, decorrono dal 1° gennaio 1984.

Art. 5.

L'art. 14 della legge regionale 30 novembre 1981, n. 42 è modificato sostituendo al terzo comma, ultimo rigo, la frase « entro il 31 dicembre 1984 » con la seguente frase « entro il 30 giugno 1985 ».

Art. 6.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge e ammontanti a L. 150.000.000 per l'esercizio finanziario 1983, la regione Emilia-Romagna fa fronte con i fondi che saranno stanziati sul cap. 25750 in sede di approvazione della legge di bilancio per l'esercizio stesso.

La denominazione del suddetto capitolo verrà modificata nel modo seguente: « Spese per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate ai comuni in materia di classifica alberghiera (Legge regionale 30 novembre 1981, n. 42) ».

Il riparto dei fondi di cui sopra avverrà con i criteri di cui al primo comma dell'art. 9 della legge regionale 30 novembre 1981, n. 42.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 18 gennaio 1983

TURCI

(853)

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1983, n. 3.

Contributi straordinari per l'acquisto di autobus per il trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 28 *gennaio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità della legge

La presente legge regola la determinazione di contributi straordinari per l'acquisto di autobus nuovi da destinare al trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo e servizi integrativi; definisce altresì i criteri generali per l'attribuzione degli stessi contributi.

Art. 2.

Istituzione del fondo regionale per i contributi straordinari a enti pubblici e associati

E' istituito il «Fondo regionale per la concessione dei contributi straordinari per l'acquisto di autobus per il servizio scolastico» con la dotazione complessiva di L. 3.000.000.000, da erogare negli anni 1983-85.

Lo stanziamento di L. 3.000.000.000, costituente la dotazione complessiva del fondo, è così ripartito nel periodo di vigenza delle provvidenze di cui alla presente legge:

anno 1983: L. 1.000.000.000;
anno 1984: L. 1.000.000.000;
anno 1985: L. 1.000.000.000.

Art. 3.

Criteri generali per l'erogazione dei contributi straordinari

I contributi straordinari disposti con la presente legge sono attribuiti a enti pubblici e associazioni operanti in territorio non serviti da mezzi di trasporto pubblico, i cui orari e itinerari consentano di soddisfare la domanda locale di trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo, secondo le seguenti priorità:

servizio di trasporto scolastico per comuni o frazioni sprovvisti in tutto o in parte di scuole dell'obbligo;

servizio di trasporto scolastico per case sparse, ove queste siano presenti in percentuale rilevante;

appartenenza del comune a zona montana o economicamente depressa;

comuni con scarsa popolazione o bassa densità della stessa.

Gli autobus acquistati usufruendo dei contributi di cui alla presente legge devono essere adibiti esclusivamente a servizi di trasporto scolastico per alunni della scuola dell'obbligo e in via subordinata ad altri servizi di trasporto scolastico integrativi. Tale destinazione deve essere indicata all'esterno del mezzo con apposito contrassegno visibile conforme alle prescrizioni della giunta regionale.

I richiedenti sono tenuti a inoltrare domanda in carta legale indirizzata al presidente della Regione, entro il termine del 31 luglio di ogni anno, per l'anno scolastico successivo.

La domanda per l'attribuzione dei contributi della presente legge dovrà contenere la documentazione relativa al tipo e al costo dell'automezzo o degli automezzi da acquistare, nonché idonea relazione tecnico-amministrativa circa le modalità e i criteri di gestione del servizio di trasporto degli alunni.

I contributi straordinari fino a L. 20.000.000 per ciascun autobus acquistato, sono attribuiti con deliberazione della giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare ed erogati con ordinanza del coordinatore del dipartimento per la viabilità e i trasporti.

Art. 4.

Copertura finanziaria

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per complessive L. 3.000.000.000 la Regione fa fronte mediante la istituzione di un apposito capitolo di spesa sullo stato di previsione della spesa dei bilanci di previsione a partire dallo esercizio finanziario 1983 e fino al 1985, dotato dello stanziamento annuo di L. 1.000.000.000, utilizzando a tal fine l'apposito accantonamento di risorse per complessive L. 3.000.000.000 allocato sui fondi speciali di cui alla cat. VI titolo XIX del bilancio pluriennale 1982-84, a seguito della legge regionale di approvazione dell'assestamento di bilancio per l'esercizio 1982, disponendo a tal fine il trasferimento al 1985 dell'accantonamento di L. 1.000.000.000 previsto per l'esercizio finanziario 1982.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione del Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione del Veneto.

Venezia, addì 27 gennaio 1983

BERNINI

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1983, n. 4.

Contributi per la realizzazione di ripetitori radiotelevisivi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 28 *gennaio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione del Veneto, al fine di contribuire alla promozione e allo sviluppo dell'informazione e della cultura nell'ambito del territorio regionale, di superare gli ostacoli che possono limitarli, nonché per concorrere alla eliminazione delle condizioni di disagio e di abbandono delle aree montane, concede contributi per l'installazione di impianti ripetitori per le trasmissioni radiotelevisive della concessionaria RAI - Radio televisione italiana S.p.a.

Art. 2.

I contributi di cui all'articolo precedente sono concessi ai comuni, singoli o associati, e/o alle comunità montane che si impegnino con apposita convenzione stipulata con la RAI secondo lo schema tipo allegato alla presente legge, all'apporto di beni, diritti e servizi di cui all'art. 10, punto 3, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1982, n. 521.

Art. 3.

La giunta regionale approva il piano generale di intervento, concordato con la concessionaria RAI, su parere obbligatorio del comitato regionale per il servizio radiotelevisivo.

La delibera di approvazione del piano ha valore programmatico e non costituisce impegno di spesa.

Sulla base delle domande presentate dagli enti interessati, corredate dalla prescritta convenzione con la RAI, dal progetto esecutivo dell'opera e della relativa delibera di approvazione, la giunta regionale approva altresì i programmi attuativi di intervento formulati tenendo conto della consistenza demografica, del flusso turistico e delle condizioni di disagio e di abbandono delle località, con popolazione inferiore a 900 abitanti, non servite da ripetitori.

Art. 4.

Il contributo relativo a ciascuna iniziativa ammessa a contributo sarà erogato in unica soluzione per un ammontare non superiore a un terzo della spesa ammessa e comunque non superiore a lire 15 milioni, in base a un certificato di regolare esecuzione delle opere, vistato dall'ufficio del genio civile regionale competente, e a una dichiarazione di idoneità tecnica rilasciata dalla RAI - Radio televisione italiana.

Art. 5.

Agli oneri derivanti dalla attuazione della presente legge la Regione provvede mediante la iscrizione di un apposito capitolo di spesa nel titolo I, categoria I, sezione IV «Spese per gli affari istituzionali» del bilancio di previsione della Regione, stato di previsione della spesa, a partire dal 1983, dotato dello stanziamento annuo di lire 100 milioni per quattro anni, utilizzando a tal fine l'apposito accantonamento previsto sul fondo globale per le spese normali del bilancio di previsione per l'esercizio 1983 e pluriennale 1983-86.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione del Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione del Veneto.

Venezia, addì 27 gennaio 1983

BERNINI

(Omissis).

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1983, n. 5.

Proroga della legge inerente la disciplina e la classificazione dei complessi ricettivi all'aperto.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 28 *gennaio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine stabilito dal secondo comma dell'art. 15 della legge regionale 10 agosto 1979, n. 56, è prorogato fino all'entrata in vigore della legge regionale di modifica.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione del Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione del Veneto.

Venezia, addì 27 gennaio 1983

BERNINI

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1983, n. 6.

Proroga dell'efficacia della classificazione alberghiera.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 28 *gennaio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La classificazione degli alberghi, delle pensioni e delle locande in vigore, per l'anno 1982, nelle province del Veneto, ai sensi del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2651 e successive modificazioni, è prorogata fino all'entrata in vigore della legge regionale di classificazione alberghiera.

Art. 2.

Sino a diversa disciplina della materia inerente alla classificazione alberghiera, sono fatte salve le facoltà e le procedure previste dagli articoli 2 e 9 del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975, in ordine alla possibilità di variazione della classificazione relativa a ogni esercizio alberghiero, nonché alla classificazione, in conformità alla legislazione vigente in materia, degli esercizi ricettivi di nuova apertura.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione del Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione del Veneto.

Venezia, addì 27 gennaio 1983

BERNINI

(1173)

LEGGE REGIONALE 31 gennaio 1983, n. 7.

Bilancio di previsione della regione Veneto per l'anno finanziario 1983 e bilancio pluriennale 1983-86.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 4 *febbraio* 1983)

(Omissis).

LEGGE REGIONALE 31 gennaio 1983, n. 8.

Provvedimento generale di rifinanziamento di leggi regionali di spesa nei diversi settori di intervento, contenente modifiche alle procedure e modalità di intervento, assunto in coincidenza della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1983 e pluriennale 1983-86.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 4 *febbraio* 1983)

(Omissis).

(1174)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100830900)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r. - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 81.000
	semestrale	L. 45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 113.000
	semestrale	L. 62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 108.000
	semestrale	L. 60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 186.000
	semestrale	L. 104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale	L. 37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale	L. 20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 73.000
Abbonamento semestrale	L. 40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.